Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 28 giugno 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Lazio

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 15 marzo 1975, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Alla memoria di GHIBAUDO Silvio, il 17 agosto 1974 in Cuneo. — Volontario del soccorso della Croce rossa italiana, si prodigava, con dedizione ed alto spirito di sacrificio, al servizio dei malati e dei sofferenti. Nel corso di un intervento di emergenza, coinvolto, a bordo di un'autovettura in un grave incidente stradale, perdeva la giovanissima vita. Fulgido esempio di rare virtù civiche e di operante generosa abnegazione.

MEDAGLIA DI BRONZO

FANTONI Maurizio, il 20 luglio 1974 in Livorno. — Appena tredicenne, non esitava ad accorrere in soccorso di una bambina già scomparsa sott'acqua in una piscina. Dopo non lievi sforzi riusciva a trarre in salvo la piccola, trascinandola ancora svenuta verso il bordo della vasca.

(4647)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Acquisizione al patrimonio dello Stato, per usucapione decennale, degli oggetti, monete e preziosi contenuti in alcuni depositi provvisori esistenti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Premesso che presso la Tesoreria centrale dello Stato sono vigenti tre depositi provvisori a cauta custodia intestati alla Direzione generale del tesoro con quietanze numeri 3122, 3123 e 3124 del 14 giugno 1960;

Considerato che tali depositi contengono oggetti e preziosi vari, monete, medaglie e valuta estera requisiti durante l'ultimo conflitto mondiale dalle autorità angloamericane di occupazione e riconsegnati da quest'ultime al Governo italiano;

Tenuto conto che in attesa di accertamenti i predetti beni venivano depositati presso la Banca d'Italia e successivamente trasferiti per motivi di sicurezza alla Tesoreria centrale;

Atteso che dagli accertamenti all'uopo predisposti non è stato possibile identificare l'esatta provenienza dei beni di cui trattasi non essendo alcun preciso riferimento a numeri di inventario o ad altra utile indicazione;

Visti i verbali di ricognizione n. 57 del 4 e 5 maggio 1959 e n. 58 del 9 maggio 1959 con i quali l'esperto del palazzo del Quirinale ha escluso l'appartenenza dei preziosi contenuti nei depositi sopra indicati tanto alla dotazione della famiglia reale, quanto al patrimonio privato della stessa famiglia, pur non escludendo la possibilità che appartenessero alle famiglie collaterali dei Savoia;

Ritenuto che a distanza di oltre venti anni non è possibile svolgere ulteriori indagini per identificare i legittimi proprietari;

Visto l'art. 1161 del vigente codice civile;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 25 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Dichiara

l'acquisizione al patrimonio dello Stato, per usucapione decennale, degli oggetti, monete e preziosi contenuti nei depositi provvisori numeri 3122, 3123 e 3124 del 14 giugno 1960 esistenti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

(4720)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Determinazione della consistenza organica del ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazione in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Decretano:

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la consistenza organica del ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici è così determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazione, in legge 30 novembre 1973, n. 766:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
435 426 387 307 257 218	Conservatore o curatore	77

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1975
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 194

(4718)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota n. 4 del 3 gennaio 1975, con la quale la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Modena prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè non più appartenente alla Federazione stessa, il proprio rappresentante sig. Alberto Ranzi con il sig. Silvano Balestrazzi;

Decreta:

Il sig. Silvano Balestrazzi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Modena, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Alberto Ranzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(5105)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1975.

Sostituzione di due membri del collegio sindacale della cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme d'attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1971, con il quale è stato ricostituito, tra l'altro, il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di Ravenna ai sensi dell'art. 22 della legge sopra menzionata;

Vista la nota con la quale il sig. Gaetano Marabini, membro effettivo del collegio sindacale sopra citato in rappresentanza dei commercianti a posto fisso, si è dimesso dalla carica;

Visto il verbale n. 6/74 del 5 dicembre 1974 del collegio sindacale in questione con il quale il rag. Luigi Garotti, membro supplente del medesimo collegio, subentrato nella carica di sindaco effettivo in sostituzione del sig. Gaetano Marabini, è stato dichiarato decaduto dalla carica a seguito della perdita dei requisiti richiesti;

Viste le designazioni del geom. Mario Strocchi e del sig. Nerio Gambi, rispettivamente quale membro effettivo e membro supplente del predetto collegio, da parte dell'assemblea dei delegati della citata cassa mutua quale si desume dal verbale delle operazioni di voto trasmesso dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota del 23 marzo 1975;

Ritenuta la necessità di integrare il precitato collegio sindacale;

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Mario Strocchi è nominato membro effettivo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna, su designazione dell'assemblea dei delegati della cassa mutua medesima, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio ed in sostituzione del sig. Luigi Garotti.

Art. 2.

Il sig. Nerio Gambi è nominato membro supplente del collegio sindacale della cassa mutua sopra citata su designazione dell'assemblea dei delegati della cassa mutua medesima, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4580)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Classificazione fra le provinciali di un tratto di strada in comune di Mondovì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 63, del 26 giugno 1972, con la quale l'amministrazione provinciale di Cuneo ha proposto, fra l'altro, la classificazione fra le provinciali della traversa « Palazzo vescovile-strada statale n. 28 », dell'estesa di km 1 + 570;

Visto il voto in data 13 novembre 1973, n. 804, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, tra l'altro, parere favorevole alla classificazione della traversa anzidetta ad eccezione del semitratto che si diparte dal palazzo vescovile ed arriva alla strada provinciale bivio Peso-bivio Borgna;

Visto il decreto ministeriale n. 71 del 12 febbraio 1974, con il quale, fra l'altro, è stato classificato provinciale solamente il tratto della strada provinciale bivio Peso-bivio Borgna alla strada statale n. 28 dell'estesa di circa km 0 + 785 della traversa di cui trattasi;

Vista la nota 20 novembre 1974, n. 26613, con la quale l'amministrazione provinciale di Cuneo ha rinnovato la richiesta di classificazione fra le provinciali del semitratto della traversa « Palazzo vescovile-strada statale n. 28 » compreso tra il Palazzo vescovile e la strada provinciale « bivio Peso-bivio Borgna », nell'abitato di Mondovì (Cuneo);

Visto il voto n. 105 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'11 marzo 1975 ha espresso il proprio parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che il semitratto in parola può essere provincializzato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il semitratto della traversa « Palazzo vescovile-strada statale n. 28 » compreso tra il Palazzo vescovile e la strada provinciale « bivio Peso-bivio Borgna » nell'abitato di Mondovì dell'estesa di km 0+785 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(4653)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Ricostituzione del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche e, in particolare, l'art. 10 concernente la composizione e la nomina del comitato direttivo dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1971, con il quale è stato ricostituito, per la durata di un triennio, l'organo anzidetto;

Visto l'esito delle elezioni delle rappresentanti delle iscritte all'Ente in seno al comitato direttivo da parte del consiglio nazionale, nella riunione del 31 ottobre 1974, quale risulta proclamato nel verbale della riunione medesima trasmesso dall'Ente con nota n. 6268 del 6 novembre 1974, nelle forme e nei termini prescritti;

Vista la designazione effettuata dal Ministero della sanità con nota n. 100/90784/29.3.18 in data 22 novembre 1974;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, scaduto per decorso triennio;

Decreta:

Il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche è composto, oltre che dal presidente della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, membro di diritto, dai seguenti membri:

Frittelli Flora, Trincia Lucia, Giannini Meridia, Baldi Zoi Luciana, Gorni Sara, Gelmi Luigia Maria, Corruccini Maria, Gregorat Pia Zornada, Faggiani Aurora, Schimmenti Giovanna, Bagni Tosca e Ludovici Carmina, elette dal consiglio nazionale;

Adriani Adele, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Martinez ing. Luigi, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5321)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.

Delimitazione dell'area marina da denominare « zona F » ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA MARINA MERCANTILE, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Vista la legge 4 giugno 1973, n. 443, recante modifiche agli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 613;

Considerato che si deve procedere alla prospezione estensiva di cui all'art. 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, nell'area marina indicata con velatura grigia puntinata nella planimetria allegata, ricavata per sovrapposizione dalle carte nautiche dell'Istituto idrografico della Marina n. 160 e n. 170 alla scala 1:750.000, area il cui limite si appoggia a punti definiti dalle coordinate geografiche elencate nella tabella *A* allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante unitamente alla planimetria di cui sopra;

Considerato che l'area suddetta costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge n. 613, in quanto la profondità delle acque sovrastanti è tale da consentire l'esplorazione e l'eventuale sfruttamento delle risorse naturali esistenti nel sottofondo marino, grazie ai progressi realizzati dalla scienza e dalla tecnica nell'approntamento dei mezzi di ricerca e di produzione;

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi;

Decreta:

Articolo unico

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'E.N.I. deve eseguire, con carattere di temporanea esclusiva, la prospezione estensiva di cui all'art. 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, nell'area marina definita nelle premesse, cui si attribuisce la denominazione convenzionale di « zona *F* », secondo il programma che sarà approvato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

TABELLA *A*

COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI

Punti	Longitudine Est da Greenwich	Latitudine Nord
—	—	—
1	18° 13′	41° 30′
2	18° 13′	41° 28′
3	18° 16′	41° 28′
4	18° 16′	41° 26′
5	18° 19′	41° 26′
6	18° 19′	41° 23′
7	18° 22′	41° 23′
8	18° 22′	41° 20′
9	18° 25′	41° 20′
10	18° 25′	41° 16′
11	18° 28′	41° 16′
12	18° 28′	41° 13′
13	18° 31′	41° 13′
14	18° 31′	41° 10′
15	18° 33′	41° 10′
16	18° 33′	41° 06′
17	18° 36′	41° 06′
18	18° 36′	41° 00′
19	18° 38′	41° 00′
20	18° 38′	40° 52′
21	18° 40′	40° 52′
22	18° 40′	40° 47′
23	18° 42′	40° 47′
24	18° 42′	40° 41′
25	18° 44′	40° 41′
26	18° 44′	40° 32′
27	18° 47′	40° 32′
28	18° 47′	40° 28′
29	18° 49′	40° 28′
30	18° 49′	40° 23′
31	18° 51′	40° 23′
32	18° 51′	40° 18′
33	18° 53′	40° 18′
34	18° 53′	40° 13′
35	18° 56′	40° 13′
36	18° 56′	40° 08′
37	18° 58′	40° 08′
38	18° 58′	40° 02′
39	18° 56′	40° 02′
40	18° 56′	39° 58′
41	18° 53′	39° 58′
42	18° 53′	39° 52′
43	18° 52′	39° 52′
44	18° 52′	39° 43′
45	18° 53′	39° 43′
46	18° 53′	39° 24′
47	18° 54′	39° 24′
48	18° 54′	39° 15′
49	18° 53′	39° 15′
50	18° 53′	39° 09′
51	18° 46′	39° 09′
52	18° 46′	39° 11′
53	18° 36′	39° 11′
54	18° 36′	39° 16′
55	18° 22′	39° 16′
56	18° 22′	39° 26′
57	18° 10′	39° 26′
58	18° 10′	39° 28′
59	18° 05′	39° 28′
60	18° 05′	39° 30′
61	18° 03′	39° 30′
62	18° 03′	39° 35′
63	17° 55′	39° 35′
64	17° 55′	39° 38′
65	17° 46′	39° 38′
66	17° 46′	39° 42′
67	17° 43′	39° 42′
68	17° 43′	39° 45′
69	17° 40′	39° 45′
70	17° 40′	39° 48′
71	17° 37′	39° 48′
72	17° 37′	39° 51′
73	17° 35′	39° 51′
74	17° 35′	39° 54′
75	17° 33′	39° 54′
76	17° 33′	39° 58′
77	17° 30′	39° 58′
78	17° 30′	40° 03′
79	17° 27′	40° 03′
80	17° 27′	40° 07′
81	17° 04′	40° 07′
82	17° 04′	40° 04′
83	17° 06′	40° 04′
84	17° 06′	40° 00′
85	17° 08′	40° 00′
86	17° 08′	39° 57′
87	17° 11′	39° 57′
88	17° 11′	39° 55′
89	17° 16′	39° 55′
90	17° 16′	39° 43′
91	17° 19′	39° 43′
92	17° 19′	39° 33′
93	17° 24′	39° 33′
94	17° 24′	39° 23′
95	17° 22′	39° 23′
96	17° 22′	39° 14′
97	17° 25′	39° 14′
98	17° 25′	39° 11′
99	17° 28′	39° 11′
100	17° 28′	39° 09′
101	17° 32′	39° 09′
102	17° 32′	39° 01′
103	17° 29′	39° 01′
104	17° 29′	38° 55′
105	17° 18′	38° 55′
106	17° 18′	38° 47′
107	17° 00′	38° 47′
108	17° 00′	38° 43′
109	16° 53′	38° 43′
110	16° 53′	38° 38′
111	16° 59′	38° 38′
112	16° 59′	38° 21′
113	16° 56′	38° 21′
114	16° 56′	38° 18′
115	16° 52′	38° 18′
116	16° 52′	38° 15′
117	16° 32′	38° 15′
118	16° 32′	38° 12′
119	16° 26′	38° 12′
120	16° 26′	38° 07′
121	16° 22′	38° 07′
122	16° 22′	38° 04′
123	16° 19′	38° 04′
124	16° 19′	38° 00′
125	16° 16′	38° 00′
126	16° 16′	37° 54′
127	16° 14′	37° 54′
128	16° 14′	37° 52′
129	16° 11′	37° 52′
130	16° 11′	37° 49′
131	15° 57′	37° 49′
132	15° 57′	37° 51′
133	15° 43′	37° 51′
134	15° 43′	37° 53′
135	15° 38′	37° 53′
136	15° 38′	37° 56′
137	15° 34′	37° 56′
138	15° 34′	38° 07′
139	15° 36′	38° 07′
140	15° 36′	38° 13′,4
141	16° 39′,7	42° 14′,8

Dal punto 1 al punto 140 il limite della zona è rappresentato da archi di meridiano e di parallelo.

Dal punto 140 al punto 141 il limite della zona coincide con la isobata di m 200.

Dal punto 141 al punto 1 il limite della zona coincide con la linea di delimitazione della piattaforma continentale tra Italia e Jugoslavia quale risulta dall'accordo in data 8 gennaio 1968 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Manfredonia
BARI
BRINDISI
TARANTO
CANALE D'OTRANTO
CROTONE
MESSINA
REGGIO CALABRIA

(5261)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Rettifica del decreto ministeriale 11 febbraio 1975 concernente la determinazione delle retribuzioni medie dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1974.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1975 che determina le retribuzioni medie giornaliere per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti della provincia di Milano, da valere per l'anno 1974 ai fini delle citate disposizioni di legge;

Considerato che nel dispositivo del decreto sopracitato, per errore materiale, il salario dei braccianti è stato indicato in L. 5.759 anzichè in L. 5.944;

Decreta:

Ferme restando le misure delle retribuzioni medie giornaliere previste dal decreto ministeriale indicato in premessa, relative alle tre categorie dei salariati fissi, la misura del salario medio da valere per i braccianti della provincia di Milano per l'anno 1974 è rettificato in L. 5.944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5319)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, con effetto dal 3 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 4 giugno 1974, 5 giugno 1974, 7 gennaio 1975, 8 gennaio 1975, 21 febbraio 1975 e 19 maggio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, è prolungato di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5271)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Pantanella sud, in Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), con effetto dal 22 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1974, 30 gennaio 1975 e 31 gennaio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5272)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974 e 7 febbraio 1975 di proroga

del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5320)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriaile 10 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 22 novembre 1973, 27 marzo 1974, 6 maggio 1974, 23 luglio 1974, 14 novembre 1974 e 21 febbraio 1975, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 10 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5273)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 19 giugno 1975:

Gualtieri Antonio, notaio residente nel comune di Catanzaro, è trasferito nel comune di Chiaravalle Centrale, distretto notarile di Catanzaro.

(5286)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante la seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5323)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 30, è stato accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso straordinario proposto dai dipendenti dell'istituto tecnico femminile di Catanzaro, Paparazzo Apa rag. Ersilia, Mirigliano Salvatore e Tolli Maria Antonella, per l'annullamento del provvedimento ministeriale 25 maggio 1964, n. 3386, con cui venivano decurtati gli assegni speciali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'istituto in loro favore, a norma dell'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

(5295)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Enrico Chiarle, nato a Torino il 10 agosto 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Torino il 27 ottobre 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4981)

Il dott. Alfonso Angelo Forgione, nato a Paternopoli (Avellino) il 7 gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso la Università di Napoli il 18 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4982)

Il dott. Alfredo Mazza, nato a Spilimbergo (Pordenone) il 19 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito presso l'Università di Trieste il 23 febbraio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4983)

La dott.ssa Lucia Pelà, nata a Rovigo il 29 novembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Ferrara il 27 febbraio 1963.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4984)

La dott.ssa Giuseppina Silvestrini, nata a Brugnera (Udine) il 31 agosto 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma il 31 marzo 1965.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4985)

La dott.ssa Orsola Valenza, nata a Marsala il 7 ottobre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 30 novembre 1957.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4986)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto case al Mezzogiorno - I.C.A.M., in Roma

Con decreto ministeriale 9 maggio 1975, n. 860, è prorogata la gestione commissariale dell'Istituto case al Mezzogiorno - I.C.A.M., in Roma, ed il dott. Vittorio Balmas è confermato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'ente stesso, per la durata di mesi dodici.

(5230)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1975, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 534.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2621/M)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1975, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 216.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2622/M)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1975, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 204.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2623/M)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1975, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 432.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2624/M)

Autorizzazione alla provincia di Pavia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1975, la provincia di Pavia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 307.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2628/M)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1975, il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2625/M)

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1975, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2626/M)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1975, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 290.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2627/M)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1975, il comune di Tricarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2629/M)

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1975, il comune di Portomaggiore (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2632/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1975, il comune di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2630/M)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1975, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 784.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2633/M)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1975, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 442.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2634/M)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1975, il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2631/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 25 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	626,90	626,90	626,80	626,90	626,90	626,85	626,86	626,90	626,90	626,90
Dollaro canadese	611,35	611,35	612,60	611,35	611,15	611,30	611,20	611,35	611,35	611,35
Franco svizzero	251,45	251,45	251,30	251,45	251,38	251,50	251,45	251,45	251,45	251,45
Corona danese	115,09	115,09	115,30	115,09	115,08	115,10	115,16	115,09	115,09	115,09
Corona norvegese	128 —	128 —	127,90	128 —	127,96	128 —	127,95	128 —	128 —	128 —
Corona svedese	160,30	160,30	160,10	160,30	160,29	160,25	160,28	160,30	160,30	160,30
Fiorino olandese	258,87	258,87	258,90	258,87	258,86	258,85	258,80	258,87	258,87	258,87
Franco belga	17,918	17,918	17,93	17,918	17,92	17,90	17,93	17,918	17,918	17,90
Franco francese	157,18	157,18	156,90	157,18	156,98	157,20	157,20	157,18	157,18	157,18
Lira sterlina	1410,80	1410,80	1412 —	1410,80	1411,75	1410,70	1411,40	1410,80	1410,80	1410,80
Marco germanico	268,06	268,06	268,30	268,06	268,05	268,05	268,12	268,06	268,06	268,05
Scellino austriaco	37,9125	37,9125	37,90	37,9125	37,90	37,90	37,93	37,9125	37,9125	37,91
Escudo portoghese	25,84	25,84	25,85	25,84	25,79	25,80	25,82	25,84	25,84	25,84
Peseta spagnola	11,2305	11,2305	11,23	11,2305	11,229	11,25	11,23125	11,2305	11,2305	11,22
Yen giapponese	2,112	2,112	2,112	2,112	2,11	2,10	2,1125	2,112	2,112	2,11

Media dei titoli del 25 giugno 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97.150
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,300
» 5 % (Ricostruzione)	99,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,400
» 5 % (Città di Trieste)	92,900
» 5 % (Beni esteri)	92,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,100
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	84,325
» 6 % » » 1972-87	84,325

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,775
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	80,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83 —
» poliennali 7 % 1978	94,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1975

Dollaro USA	626,88
Dollaro canadese	611,275
Franco svizzero	251,45
Corona danese	115,11
Corona norvegese	127,975
Corona svedese	160,29
Fiorino olandese	258,835
Franco belga	17,924
Franco francese	154,19
Lira sterlina	1411,10
Marco germanico	268,09
Scellino austriaco	37,921
Escudo portoghese	25,83
Peseta spagnola	11,231
Yen giapponese	2,112

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, per l'anno 1975

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, per l'anno 1975;

Ritenuto che occorre ora nominare la commissione esaminatrice in ciascuna sede delle predette corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle corti di appello sopra indicate, sentiti i locali ordini forensi, hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore, per l'anno 1975, sono costituite come appresso:

1. — CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Presidente effettivo:

Menicucci dott. Glauco, presidente di sezione della corte di appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;
Pansa prof. Giuseppe, nato a Bari il 28 aprile 1939, della Università degli studi di Urbino, sede distaccata di Ancona;
Ascoli avv. Clemente, nato a Perugia il 4 giugno 1913, dell'ordine di Ancona;
Vergari avv. Luigi, nato a Lecce il 5 dicembre 1919, dell'ordine di Ancona.

Presidente supplente.

Fesce dott. Isidoro, consigliere della corte di appello di Ancona.

Componenti supplenti:

Pallucchini dott. Osvaldo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;
Massera prof. Alberto, nato a Roma l'8 marzo 1946, dell'Università degli studi di Urbino, sede distaccata di Ancona;
Vettori avv. Giacomo, nato ad Ancona l'8 ottobre 1933, dell'ordine di Ancona;
Torregiani avv. Francesco, nato a Portorecanati il 23 settembre 1931, dell'ordine di Ancona.

2. — CORTE DI APPELLO DI BARI

Presidente effettivo:

Ripoli dott. Raffaele, presidente di sezione della corte di appello di Bari.

Componenti effettivi:

Zaccaria dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari;
Buttaro prof. Luca, nato a Bologna il 27 aprile 1925, dell'Università degli studi di Bari;
Siciliani avv. Alfonso, nato a Noci il 19 settembre 1909, dell'ordine di Bari;
Catalano avv. Francesco, nato ad Acquaviva delle Fonti il 12 gennaio 1913, dell'ordine di Bari.

Presidente supplente:

Santoro dott. Aldo, consigliere della corte di appello di Bari.

Componenti supplenti:

Fanizza dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari;
Tucci prof. Francesco, nato a Rossano Calabro il 20 luglio 1940, dell'Università degli studi di Bari;
Caradonna avv. Alberto, nato a Bari il 27 dicembre 1906, dell'ordine di Bari;
Russo Frattasi avv. Giancarlo, nato a Bari il 30 gennaio 1934, dell'ordine di Bari.

3. — CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Presidente effettivo:

Mariani dott. Luigi, presidente di sezione della corte di appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Galbiati dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;
Montuschi prof. Luigi, nato a Rodi il 25 settembre 1937, dell'Università degli studi di Bologna;
Selvatici avv. Francesco, nato a Bologna l'11 ottobre 1905, dell'ordine di Bologna;
Cioffi avv. Floriano, nato a Bologna il 2 giugno 1923, dell'ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Bonafede dott. Alessandro, consigliere della corte di appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Latini dott. Gino, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;
Roversi Monaco prof. Alberto Fabio nato ad Addis Abeba il 18 dicembre 1938, dell'Università degli studi di Bologna;
Clausi Schettini avv. Oscar, nato a Reggio Calabria il 5 gennaio 1929, dell'ordine di Bologna;
Leone avv. Mario Giulio, nato a Milano il 2 aprile 1936, dell'ordine di Bologna.

4. — CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Presidente effettivo:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere della corte di appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Corigliano dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;
Guarneri prof. Giuseppe, nato a Gadesco il 31 marzo 1909, dell'Università degli studi di Parma, residente a Cremona;
Biemmi avv. Pierfranco, nato a Brescia il 5 febbraio 1908, dell'ordine di Brescia;
Chiodi avv. Giovanni, nato a Brescia il 9 luglio 1921, dell'ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Marzari dott. Mario, presidente del tribunale dei minorenni di Brescia.

Componenti supplenti:

Castellano dott. Paolo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;
Ravazzoni prof. Alberto, nato a Parma il 27 maggio 1928, dell'Università degli studi di Parma, quivi residente;
Grassi avv. Piero, nato a Brescia il 20 agosto 1917, dell'ordine di Brescia;
Gorlani avv. Innocenzo, nato a Brescia il 29 luglio 1937, dell'ordine di Brescia.

5. — CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Presidente effettivo:

Perra dott. Antonio, presidente del tribunale dei minorenni di Cagliari.

Componenti effettivi:

Caredda dott. Emilio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari;
Salis prof. Lino, nato a Sassari il 28 febbraio 1905, della Università di Cagliari;
Caredda avv. Vincenzo, nato a Cagliari il 4 giugno 1923, dell'ordine di Cagliari;
Mandas avv. Giovanni, nato a Cagliari il 27 settembre 1922, dell'ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

De Matteis dott. Gaetano, consigliere della corte di appello di Cagliari.

Componenti supplenti:

Testaverde dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari;
Concas prof. Luigi, nato a Pola il 10 maggio 1931, della Università degli studi di Cagliari;
Chessa avv. Guido, nato a Cagliari il 15 febbraio 1936, dell'ordine di Cagliari;
Lai avv. Flavio, nato a S. Vito il 19 settembre 1925, dell'ordine di Cagliari.

6. — CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Presidente effettivo:

Patanè dott. Sebastiano, consigliere della corte di appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Costa dott. Gaetano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta;
Nicosia prof. Giovanni, nato a Comiso il 27 aprile 1932, dell'Università degli studi di Catania;
Salerno avv. Arcangelo, nato a Caltanissetta l'8 febbraio 1923, dell'ordine di Caltanissetta;
D'Agostini avv. Giacomo, nato a Caltanissetta il 5 febbraio 1914, dell'ordine di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Natale dott. Calogero, consigliere della corte di appello di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Cibardo Bisaccia dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta;
Ziccone prof. Guido, nato a Taurianova il 1° marzo 1938, dell'Università degli studi di Catania;
Spataro avv. Vincenzo, nato a Riesi il 15 gennaio 1924, dell'ordine di Caltanissetta;
Petitto avv. Luigi, nato a S. Cataldo il 20 settembre 1927, dell'ordine di Caltanissetta.

7. — CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Presidente effettivo:

Cultrera dott. Paolo, presidente di sezione della corte di appello di Catania.

Componenti effettivi:

Fortunato dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catania;
Ziccone prof. Guido, nato a Taurianova il 1° marzo 1938, dell'Università degli studi di Catania;
Bertocchi avv. Aldo, nato a Catania il 2 febbraio 1910, dell'ordine di Catania;
Tafuri avv. Gaetano, nato a Pachino il 1° marzo 1917, dell'ordine di Catania.

Presidente supplente:

Costa dott. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Catania.

Componenti supplenti:

Politi dott. Litterio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catania;
Barone prof. Giuseppe, nato a Catania il 23 marzo 1943, dell'Università degli studi di Catania;
Morano avv. Giuseppe, nato a Rosarno il 19 settembre 1931, dell'ordine di Catania;
Schillirò avv. Giuseppe, nato a Scordia il 12 luglio 1923, dell'ordine di Catania.

8. — CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Presidente effettivo:

Pettinato dott. Giacinto, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Cinque dott. Fabiano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro;
Gullo prof. avv. Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1917, dell'Università degli studi di Roma, residente a Cosenza;
Marini avv. Giuseppe, nato a Montepaone il 6 ottobre 1907, dell'ordine di Catanzaro;
Zimatore avv. Enzo, nato a Catanzaro il 21 settembre 1908, dell'ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Porchia dott. Gaspare, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Sgromo dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro;
De Stefano prof. avv. Giuseppe, nato a Torre del Greco il 20 febbraio 1905, dell'Università degli studi di Roma, residente a Reggio Calabria;
Calderazzo avv. Francesco, nato a Petronà l'11 marzo 1921, dell'ordine di Catanzaro;
Parisi avv. Francesco Carlo, nato a Limbadi il 28 settembre 1931, dell'ordine di Catanzaro.

9. — CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Presidente effettivo:

Poggi dott. Renzo, presidente di sezione della corte di appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Mazzanti dott. Manlio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Firenze;
Romano prof. Francesco, nato a Firenze il 13 novembre 1934, dell'Università degli studi di Firenze;
Taddei-Elmi avv. Giorgio, nato a Firenze il 21 ottobre 1910, dell'ordine di Firenze;
Piazza avv. Cesare, nato a Firenze il 12 ottobre 1933, dell'ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Tonni dott. Luciano, consigliere della corte di appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Masini dott. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Firenze;
Benedetti prof. Giuseppe, nato a Canepina il 2 marzo 1930, dell'Università degli studi di Firenze;
Brunacci avv. Alberto, nato a Firenze il 14 giugno 1927, dell'ordine di Firenze;
Manetti avv. Paolo, nato a Firenze il 12 ottobre 1932, dell'ordine di Firenze.

10. — CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Presidente effettivo:

Moreno dott. Giovanni, presidente di sezione della corte di appello di Genova.

Componenti effettivi:

Boccia dott. Camillo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova;
Somma prof. Emanuele, nato a Verona il 23 marzo 1930, dell'Università degli studi di Genova;
Murtula avv. Franco, nato a Genova il 20 agosto 1923, dell'ordine di Genova;
Foppiano avv. Ubaldo, nato a Genova il 9 febbraio 1927, dell'ordine di Genova.

Presidente supplente:

Saitta dott. Placido, consigliere della corte di appello di Genova.

Componenti supplenti:

Jommi dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova;
Carbone prof. Sergio, nato a Genova il 1° luglio 1941, dell'Università degli studi di Genova;
Zanin avv. Pietro, nato a Genova l'8 gennaio 1907, del l'ordine di Genova;
Raggi avv. Carlo, nato a Genova il 12 dicembre 1924, dell'ordine di Genova.

11. — CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA

Presidente effettivo:

Liberati dott. Vittorio, consigliere della corte d'appello de L'Aquila.

Componenti effettivi:

Troise dott. Armando, procuratore della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila;
Ambrosini prof. Antonio, nato a Favara il 10 settembre 1888, dell'Università degli studi di Roma, residente in Roma;
Colagrande avv. Roberto, nato a L'Aquila il 6 ottobre 1909, dell'ordine de L'Aquila;
Bellisari avv. Gaetano, nato a L'Aquila il 26 luglio 1914, dell'ordine de L'Aquila.

Presidente supplente:

Tentarelli dott. Sergio, presidente di sezione del Tribunale de L'Aquila.

Componenti supplenti:

Ruggiero dott. Corrado, sostituto procuratore generale presso la corte di appello de L'Aquila;
Ormanni prof. Angelo, nato il 13 marzo 1931 a Napoli, dell'Università degli studi di Napoli, residente in Roma;
D'Ascanio avv. Domenico, nato a Fagnano Alto il 14 maggio 1921, dell'ordine de L'Aquila;
Mastrantonio avv. Enrico, nato a Tocco Casauria il 18 dicembre 1928, dell'ordine de L'Aquila.

12. — CORTE DI APPELLO DI LECCE

Presidente effettivo:

Massarelli dott. Nicola, presidente di sezione della corte di appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Spataro dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Lecce;
Sacco prof. Piero, nato a S. Vito dei Normanni il 17 marzo 1921, dell'Università degli studi di Lecce;
De Giorgi avv. Mario, nato a Lecce il 2 dicembre 1921, dell'ordine di Lecce;
Stasi avv. Gaetano, nato a Galatina il 2 gennaio 1911, dell'ordine di Lecce.

Presidente supplente:

Sterlicchio dott. Carlo, consigliere della corte di appello di Lecce.

Componenti supplenti:

Cigna dott. Gaetano, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Lecce;
Bozzi prof. Rodolfo, nato a Bari il 31 ottobre 1925, della Università degli studi di Lecce;
Caprioli avv. Lucio, nato a Lecce il 27 gennaio 1932, dell'ordine di Lecce;
Vernaleone avv. Vincenzo, nato a Lecce il 7 novembre 1926, dell'ordine di Lecce.

13. — CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Presidente effettivo:

Rizzo dott. Francesco, presidente di sezione della corte di appello di Messina.

Componenti effettivi:

Langher dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Messina;
Buccisano prof. Orazio, nato a Melicuccà il 27 settembre 1930, dell'Università degli studi di Messina;
Ragonese avv. Giuseppe, nato a Milazzo il 24 luglio 1922, dell'ordine di Messina;
Arizzi avv. Carmelo, nato a Pagliara il 26 ottobre 1923, dell'ordine di Messina.

Presidente supplente:

De Sarro dott. Giacomo, consigliere della corte di appello di Messina.

Componenti supplenti:

Zumbo dott. Antonio, mag. app. con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica;
Gazzara prof. Giacomo, nato a Messina il 24 luglio 1915, dell'Università degli studi di Messina;
Gensabella avv. Lorenzo, nato a Messina il 21 agosto 1927, dell'ordine di Messina;
Cavaliere avv. Filippo, nato a Messina-Tremestieri il 21 maggio 1924, dell'ordine di Messina.

14. — CORTE DI APPELLO DI MILANO

Presidente effettivo:

Amoroso dott. Giuseppe, presidente di sezione della corte d'appello di Milano.

Componenti effettivi:

Martino dott. Giacomo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano;
Tarzia prof. Giuseppe, nato a Milano il 28 dicembre 1930, dell'Università degli studi di Milano;
Bonatti avv. Rinaldo, nato a Milano il 4 novembre 1933, dell'ordine di Milano;
Pacchioni avv. Francesco, nato a Cavezzo l'11 gennaio 1928, dell'ordine di Milano.

Presidente supplente:

Patruno dott. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Milano.

Componenti supplenti:

Vaccari dott. Elio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Milano;
Broggini prof. Gerardo, nato a Locarno il 16 novembre 1926, dell'Università degli studi di Milano;
Dondina avv. Paolo, nato a Milano il 7 giugno 1937, dell'ordine di Milano;
Ratti avv. Luigi, nato a Gorgonzola il 25 agosto 1933, dell'ordine di Milano.

15. — CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Presidente effettivo:

D'Anna dott. Salvatore, magistrato di cassazione, in funzione di consigliere della corte di appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Ranieri dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli;
Pecoraro Albani prof. Antonio, nato a Napoli il 1° settembre 1925, dell'Università degli studi di Napoli;
Lanzara avv. Gabriele, nato a Napoli il 1° settembre 1925, dell'ordine di Napoli;
Vitale avv. Silvio, nato a Napoli il 27 gennaio 1928, dell'ordine di Napoli.

Presidente supplente:

Antonacci dott. Pasquale, consigliere della corte di appello di Napoli.

Componenti supplenti:

Galluzzo dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli;
Rascio prof. Raffaele, nato a Napoli il 20 ottobre 1931, dell'Università degli studi di Napoli;
Di Tuoro avv. Antonio, nato a Pollena Trocchia l'8 aprile 1922, dell'ordine di Napoli;
Tuccillo avv. Mario, nato ad Afragola il 20 agosto 1930, dell'ordine di Napoli.

16. — CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Presidente effettivo:

Salvago dott. Pietro, consigliere della corte di appello di Palermo.

Componenti effettivi:

Notarbartolo dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo;
Tranchina prof. Giovanni, nato a Messina il 24 giugno 1937, dell'Università degli studi di Palermo;
Rutelli avv. Mario, nato a Palermo il 5 settembre 1911, dell'ordine di Palermo;
De Cordova avv. Luigi, nato a Palermo il 4 settembre 1923, dell'ordine di Palermo.

Presidente supplente:

Palmegiano dott. Vincenzo, consigliere della corte d'appello di Palermo.

Componenti supplenti:

Mazzeo dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Palermo;
Corso prof. Guido, nato a Genova l'8 novembre 1940, dell'Università degli studi di Palermo;
Lo Cascio avv. Ettore, nato a Caltanissetta il 12 luglio 1924, dell'ordine di Palermo;
Chinnici avv. Rocco, nato a Bologna il 28 marzo 1929, dell'ordine di Palermo.

17. — CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Presidente effettivo:

Fornari Gorki dott. Giuseppe, presidente di sezione della corte di appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Cristallo dott. Aurelio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Perugia;
Scoca prof. Franco Gaetano, nato a Roma il 7 gennaio 1935, dell'Università degli studi di Perugia;
Mariani Marini avv. Alarico, nato ad Assisi il 26 novembre 1931, dell'ordine di Perugia;
Olivi avv. Alessandrina, nata a Perugia l'8 aprile 1924, dell'ordine di Perugia.

Presidente supplente:

Canaletti dott. Egidio, consigliere della corte di appello di Perugia.

Componenti supplenti:

De Franciscis dott. Pasqualino, procuratore della Repubblica di Perugia;
Corsaro prof. Luigi, nato a Isca sullo Ionio il 23 ottobre 1940, dell'Università degli studi di Perugia;
Cesarini avv. Renato, nato a Tuoro sul Trasimeno il 18 agosto 1922, dell'ordine di Perugia;
Troiano Giacomo Enea, nato a Montappone il 15 febbraio 1907, dell'ordine di Perugia.

18. — CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Presidente effettivo:

Cammarosano dott. Giorgio, presidente di sezione della corte di appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Giannotta dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Potenza;
Bove prof. Lucio, nato a Napoli il 29 maggio 1933, della Università degli studi di Napoli, residente in Bellavista;
Bonifacio avv. Luigi, nato a Potenza il 19 ottobre 1924, dell'ordine di Potenza;
Cordasco avv. Domenico, nato ad Acerenza l'8 luglio 1924, dell'ordine di Potenza.

Presidente supplente:

Panetta dott. Libero, consigliere della corte di appello di Potenza.

Componenti supplenti:

Gagliardi dott. Diodato, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Potenza;
Dal Negro prof. Gaetano, nato a Bussolengo il 18 dicembre 1931, dell'Università degli studi di Napoli, quivi residente;
Lotito avv. Giuseppe Gerardo, nato a Potenza il 16 novembre 1928, dell'ordine di Potenza;
Luongo avv. Giuseppe, nato a Potenza il 24 novembre 1929, dell'ordine di Potenza.

19. — CORTE DI APPELLO DI ROMA

Presidente effettivo:

De Biasi dott. Pietro, presidente di sezione della corte di appello di Roma.

Componenti effettivi:

Montesanti dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma;
Dinacci prof. Ugo, nato a Santa Maria Capua Vetere il 12 aprile 1931, dell'Università degli studi di Padova, residente in Roma;
D'Ovidio avv. Pietro, nato a Lanciano il 15 luglio 1920, dell'ordine di Roma;
Orestano avv. Salvatore, nato a Roma il 25 maggio 1938, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Di Gennaro dott. Alfonso, consigliere della corte d'appello di Roma.

Componenti supplenti:

Chiuccariello dott. Alfredo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma;
Schwarzenberg prof. Claudio, nato a Fiume il 5 agosto 1938, dell'Università degli studi di Roma;
Costa avv. Armando, nato a Venezia l'11 luglio 1925, dell'ordine di Roma;
Barone avv. Carlo Maria, nato a S. Pietro Infine l'11 gennaio 1937, dell'ordine di Roma.

20. — CORTE DI APPELLO DI TORINO

Presidente effettivo:

Corgnier dott. Vittorio, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti effettivi:

Cornero Di Vonzo dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Torino;
Lozzi prof. Gilberto, nato ad Ancona il 17 aprile 1934, dell'Università degli studi di Torino;
Grande Stevens avv. Franzo, nato a Napoli il 13 settembre 1928, dell'ordine di Torino;
Tortonese avv. Giovanni, nato a Torino il 27 luglio 1920, dell'ordine di Torino.

Presidente supplente:

Germano dott. Emilio, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti supplenti:

Caccia dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;
Jorio prof. Alberto, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, dell'Università degli studi di Torino;
Buffa avv. Alberto, nato a Torino il 31 ottobre 1924, dell'ordine di Torino;
Gabri avv. Gian Vittorio, nato a Torino il 22 giugno 1924, dell'ordine di Torino.

21. — CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Presidente effettivo:

Ponzielli dott. Manlio, presidente di sezione della corte di appello di Trento.

Componenti effettivi:

Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trento;
Burdese prof. Alberto, nato a Torino il 2 gennaio 1927, dell'Università degli studi di Padova, quivi residente;
Stenico avv. Lorenzo, nato a Rovereto il 13 marzo 1930, dell'ordine di Trento;
Facci avv. Diego, nato a Valvasone il 25 maggio 1928, dell'ordine di Trento.

Presidente supplente:

Colla dott. Alberto, consigliere della corte di appello di Trento.

Componenti supplenti:

de Eccher dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trento;
Molari prof. Alfredo, nato a Padova il 20 gennaio 1928, dell'Università degli studi di Padova, quivi residente;
Mengoni avv. Flavio, nato a Trento l'11 gennaio 1929, dell'ordine di Trento;
Savorana avv. Lorenzo, nato a Trento il 25 febbraio 1928, dell'ordine di Trento.

22. — CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Presidente effettivo:

Zumin dott. Eugenio, presidente di sezione della corte di appello di Trieste.

Componenti effettivi:

Cariglia dott. Mario, avvocato generale presso la corte di appello di Trieste;

Gabrielli prof. Giovanni, nato a Trieste il 5 agosto 1939, dell'Università degli studi di Trieste;

Girometta avv. Romano, nato a Trieste il 21 aprile 1918, dell'ordine di Trieste;

Lantschner avv. Giorgio, nato a Trieste il 19 settembre 1922, dell'ordine di Trieste.

Presidente supplente:

Cilento dott. Giorgio, magistrato di appello dirigente la pretura di Trieste.

Componenti supplenti:

Franzot dott. Ferruccio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trieste;

Caselli prof. Giovanni, nato a Monterenzio il 17 dicembre 1938, dell'Università degli studi di Trieste;

de Szombathely avv. Gabrio, nato a Trieste il 13 settembre 1917, dell'ordine di Trieste;

Iaut avv. Giorgio, nato a Trieste il 18 febbraio 1907, dell'ordine di Trieste.

23. — CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidente effettivo:

Begnudelli dott. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Venezia.

Componenti effettivi:

Carnesecchi dott. Ferdinando, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Venezia;

Franchi prof. Giuseppe, nato a Bergamo il 14 aprile 1921, dell'Università degli studi di Venezia;

Francescut avv. Danilo, nato a Venezia il 16 marzo 1926, dell'ordine di Venezia;

Salzer avv. Giuseppe, nato a Moschiena il 21 settembre 1922, dell'ordine di Venezia.

Presidente supplente:

Menniti-Ippolito dott. Arnaldo, consigliere della corte di appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Checchini Anton Luigi, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Venezia;

Pietrobon prof. Vittorino, nato a Treviso il 12 aprile 1926, dell'Università degli studi di Padova, quivi residente;

Fontana avv. Eros, nato a Venezia il 20 dicembre 1926, dell'ordine di Venezia;

Forlati avv. Zeno, nato a Trieste il 1° ottobre 1935, dell'ordine di Venezia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1975 è di L. 16.000.000 (sedicimilioni) sul cap. 1094.

Roma, addì 19 aprile 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1975
Registro n. 15 Giustizia, foglio n. 93

(5402)

Diario delle prove scritte del concorso, per esame, a cento posti di assistente sociale in prova

Le prove scritte di cultura del concorso, per esame, a cento posti di assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena bandito con decreto ministeriale 20 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974, registro n. 21 Giustizia, foglio n. 57, avranno luogo in Roma nei giorni 25 e 26 luglio 1975, con inizio alle ore 8, nei locali dell'Università cattolica Sacro Cuore (policlinico Agostino Gemelli), via della Pineta Sacchetti, 644.

(5345)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ASTI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentanove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

Il 10 % di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Asti in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministerale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche.

Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Asti, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, *su carta da bollo, dalle competenti autorità;*

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non e ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quello di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Asti, e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Asti, addì 4 marzo 1975

Il direttore provinciale: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1975
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 277

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . n. . . . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 4 marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . il . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . (oppure: non e alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non e stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non e stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma

. .

(la firma dell'aspirante dev'essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4736)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 4225 del 24 aprile 1974, con la quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 31 gennaio 1974;

Constatato la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso in questione;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici, e dei comuni interessati;

Ritenuto di dover procedere con urgenza all'espletamento dei concorsi per assicurare nei comuni interessati l'assistenza sanitaria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Vecoli Marcello, funzionario amministrativo, regione Toscana.

Componenti:

Signori Lino, funzionario amministrativo, regione Toscana;

Finizio Enrico, funzionario medico, regione Toscana;

Arcangeli Paolo, docente universitario patologia medica generale, Università di Pisa;

Ciabatti Lorenzo, primario chirurgo, ospedale S. Giovanni di Dio di Orbetello;

Pianelli Giovanni, medico condotto.

Segretario:

Angiolini Maria Pia, assistente amministrativo, regione Toscana.

La commissione, che avrà sede in Grosseto, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ed a cura dell'ufficio medico provinciale di Grosseto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, e nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Grosseto e in quello dei comuni interessati.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Firenze, addì 7 maggio 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(4739)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico aggiunto presso il comune di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di medico aggiunto presso il comune di Vicenza, bandito con decreto del medico provinciale n. 940/G.II in data 3 aprile 1975;

Preso atto della deliberazione della giunta municipale del comune di Vicenza n. 5572/627 del 20 maggio 1975, con la quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di che trattasi, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Sala dott. Giorgio, sindaco del comune di Vicenza.

Componenti:

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto di igiene presso l'Università di Padova;

Patrassi prof. Gino, direttore dell'istituto di clinica medica presso l'Università di Padova;

Magri dott. Carmelo, medico provinciale di Venezia;

Scarpari prof. Silvio, ufficiale sanitario del comune di Vicenza.

Segretario:

Antoniazzi rag. Giovanni, capo sezione personale del comune di Vicenza.

Le prove d'esame avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Vicenza.

Vicenza, addì 24 maggio 1975

Il medico provinciale: BONIFACI

(4795)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 28 febbraio 1975, n. 119, sono riaperti i termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia **pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 232 del 5 settembre 1974.**

Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Restano invariate tutte le norme e modalità stabilite dal precedente bando.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'ente.

(4894)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI BORGOSESIA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche

Le domande di partecipazione, corredate del *curriculum* professionale, dovranno pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Per ogni altra informazione rivolgersi alla segreteria dello ospedale, in Borgosesia (Vercelli), nelle ore d'ufficio.

(4895)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA « VITTORIO EMANUELE II » DI AMANDOLA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

Il presidente dell'ospedale generale di zona Vittorio Emanuele II di Amandola (Ascoli Piceno) avvisa che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto d'organico di aiuto di chirurgia generale, con scadenza delle domande entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte I.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale.

(4896)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione 14 febbraio 1975, n. 10, si rende noto che è aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di primario di ortopedia e traumatologia. I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

idoneità nazionale per la materia e la qualifica relativa al posto messo a concorso;

età non superiore a 50 anni fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ospedale generale provinciale della Marsica « SS. Filippo e Nicola » di Avezzano (L'Aquila) entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4952)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE DI PALMANOVA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

Si rende noto che è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto di medicina generale, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dalle norme regolamentari dell'ente ed è suscettibile degli sviluppi in esse previsti (attualmente conforme agli accordi nazionali). I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso sono quelli previsti nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969, modificato ed integrato dalla legge n. 148/1975, e devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire alla direzione amministrativa dell'ospedale entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima. Eventuali chiarimenti o il testo integrale del bando possono essere richiesti alla direzione amministrativa di questo ospedale, in Palmanova (Udine).

(5406)

OSPEDALE CIVICO « SAN LAZZARO » DI ALBA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto della divisione di medicina.

Al posto messo a concorso è riservato il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme regolamentari vigenti e future dell'ospedale S. Lazzaro di Alba.

Requisiti per l'ammissione e modalità di svolgimento del concorso secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e della legge 18 aprile 1975, n 148.

Scadenza: entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per maggiori chiarimenti e copie del bando rivongersi alla direzione amministrativa dell'ente sita in Alba (Cuneo), via Ospedale n. 18.

(5405)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1975, n. 26.

Riconoscimento dell'Istituto di ricerche economiche e sociali per la Basilicata - I.B.R.E.S.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 7 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'I.B.R.E.S. (Istituto di ricerche economiche e sociali per la Basilicata) viene riconosciuto con la stessa denominazione quale istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale della Basilicata, ai fini della politica di piano, assunta come metodo e come impegno democratico di intervento dagli articoli 6 e 7 dello statuto regionale.

L'I.B.R.E.S. può svolgere servizi di documentazione e di informazione anche per gli enti locali e per gli altri enti e aziende operanti in Basilicata.

Il presidente e la giunta regionale sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari perchè l'I.B.R.E.S. sia in grado di assolvere i suoi compiti.

Art. 2.

Il contributo ordinario della Regione a detto istituto è di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e sarà di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1976 e 1977.

La spesa di lire 200 milioni per il 1975 graverà sul cap. 60 (di nuova istituzione) « Contributo ordinario all'Istituto di ricerche economiche e sociali per la Basilicata - I.B.R.E.S. » con prelievo di un pari importo dal cap. 44 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

La spesa di lire 150 milioni per ognuno degli esercizi 1976 e 1977 graverà sullo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci e troverà copertura dai proventi derivanti alla Regione dai fondi dell'art. 8 della legge n. 281 del 1970.

Dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, l'assessore al dipartimento finanze, bilancio e patrimonio è autorizzato ad effettuare nello stato di previsione della spesa, la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 44. — Spese per prestazioni professionali, studi, progetti, indagini e rilevazioni, consulenze e rimborsi vari a favore di persone estranee all'Amministrazione regionale . . L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 60 - (di nuova istituzione). — Categoria trasferimenti - Contributo ordinario allo Istituto di ricerche economiche e sociali per la Basilicata - I.B.R.E.S. . L. 200.000.000

Art. 3.

E' approvato lo statuto dell'istituto, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino* ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° aprile 1975

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1975, n. 27.

Incentivazione e agevolazione finanziarie alle aziende artigiane, cooperative di artigiani e consorzi di artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del 7 aprile 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Parte prima

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER MUTUI A MEDIO TERMINE

Art. 1.

La regione Basilicata partecipa con un proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 865, alla dotazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle aziende artigiane, previo accordo con la stessa.

Tale conferimento regionale è destinato alla concessione di contributi in conto interessi sulla parte del finanziamento richiesto, eccedente l'importo massimo stabilito dalla Cassa per il credito alle aziende artigiane.

Scopo della presente legge è quello di favorire le iniziative a carattere produttivo con preferenza a quelle attività che garantiscono maggiore impiego di mano d'opera o valorizzino specifiche vocazioni territoriali.

A tal fine la Regione, sentita la relativa commissione, stabilirà le priorità ed i settori ammessi a finanziamento.

L'importo di finanziamento aggiuntivo, che usufruisce dei contributi in conto interesse a carico del conferimento regionale, non può superare L. 15.000.000 e, qualora si tratti di impresa costituita in forma di cooperativa, L. 2.000.000 per ciascun socio. Il tutto non potrà superare il massimale di lire 30 milioni e di lire 2.500.000 per ciascun socio, giusta decreto Ministro per il tesoro 23 novembre 1974 ed art. 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

Art. 2.

Operazioni ammesse a contributo

Sono ammesse a contributo le seguenti operazioni:

a) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di laboratori artigiani e di immobili pertinenti alle finalità istituzionali delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane, nonchè acquisto delle aree necessarie;

b) acquisto e messa in opera di macchinari ed attrezzature occorrenti al processo produttivo, o di impianti di servizio;

c) formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Art. 3.

Tassi di interesse

Il tasso di interesse annuo a carico del mutuatario per le operazioni di cui ai precedenti articoli è da fissarsi nella misura stabilita dalle vigenti leggi statali che regolano la materia, più una quota di interesse aggiuntiva, come da successivo art. 14, qualora ricorra alla garanzia sussidiaria del fondo regionale.

Art. 4.

Durata massima del mutuo

La durata massima del mutuo di cui alla lettera *a*) dello art. 2 è stabilita in dieci anni; per le operazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo in cinque anni.

Art. 5.

Modalità per l'accesso al mutuo

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui agli articoli 1 e 2 è presentata alla Cassa per il credito alle aziende artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 6.
Compatibilità

I contributi in conto capitale stabiliti con legge regionale n. 25 del 19 ottobre 1973 non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie della presente legge, articoli 1 e 2, purchè tali agevolazioni riguardino la parte dell'investimento non coperta dai contributi a fondo perduto.

Parte seconda

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER PRESTITI DI ESERCIZIO

Art 7.

La regione Basilicata può concedere contributi in conto interessi per le operazioni bancarie a breve termine contratte per esigenze connesse alla gestione dell'azienda, per un importo non superiore a L. 3.000.000 e per una durata massima di 18 mesi.

Per le cooperative l'importo massimo può raggiungere lire 5 milioni.

Art. 8.
Tassi di interesse

Il tasso di interesse annuo a carico del mutuatario per le operazioni di cui al precedente art. 7 è quello previsto per le operazioni ammesse a contributo regionale a carico del conferimento di cui all'art. 3 più una quota di interessi aggiuntiva, secondo quanto previsto dal successivo art. 14, qualora ricorra la garanzia sussidiaria del fondo regionale.

Parte terza

CONTRIBUTI PER AVVIAMENTO DI COOPERATIVE E CONSORZI

Art. 9.

La regione Basilicata ha facoltà di concedere contributi a fondo perduto per l'avviamento di cooperative di artigiani e consorzi di cooperative.

Art. 10.

La possibilità di concessione del contributo, verrà sottoposta all'esame del comitato tecnico regionale di cui al successivo art. 17. La cooperativa dovrà presentare, allegato alla richiesta di contributo, uno specifico programma operativo con un preventivo delle spese necessarie per l'avviamento della cooperativa stessa comprendente la spesa annuale per la direzione e l'amministrazione della cooperativa.

Il contributo regionale di cui all'art. 9 non potrà superare il 70 % di tale ammontare da corrispondere *una tantum*.

L'erogazione del contributo avverrà secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 11.
Compatibilità con altre agevolazioni

Per investimenti relativi ad immobili o ad attrezzature realizzati dalle cooperative di servizi e consorzi valgono tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali e dello Stato per le imprese artigiane iscritte agli albi.

Parte quarta

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA REGIONALE

Art 12.

La regione Basilicata ha facoltà, previa costituzione di un apposito fondo, di prestare garanzia fideiussoria in linea capitale ed interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma primo, del codice civile e con l'esclusione del comma terzo del medesimo articolo, nei soli casi in cui il mutuatario non sia in grado di offrire garanzie reali alle aziende di credito.

Le modalità di applicazione verranno fissate con regolamento da approvarsi dal consiglio regionale.

Art. 13.
Operazioni ammesse a garanzia

La garanzia potrà essere prestata per:

a) le operazioni previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge;

b) mutui a medio termine ammessi al contributo interesse della Cassa per il credito alle aziende artigiane, come dalla legge dello Stato n. 949 del 25 luglio 1952, capo VI, e successive modificazioni;

c) le operazioni previste dall'art. 7 della presente legge.

Art. 14.
Costituzione del fondo di garanzia

Il fondo di garanzia si costituisce nella quota di L. 30.000.000 stanziata nel bilancio regionale per l'anno 1975 ed inoltre alimentato dai contributi delle imprese artigiane mutuatarie nella misura dello 0,50 % del finanziamento globale ottenuto.

Tale contributo dovrà essere corrisposto per ogni anno di durata dell'operazione.

Parte quinta

NORME GENERALI

Art. 15.
Beneficiari e requisiti

Risultano beneficiari della presente legge le imprese situate sul territorio regionale, iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane e le cooperative di artigiani, anche se non iscritte in detti albi purchè risulti, limitatamente alle cooperative, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Dette imprese artigiane, per ottenere i benefici della presente legge, devono osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.

Qualora l'inosservanza della suddetta disciplina e delle suddette condizioni sia accertata dopo la concessione dei contributi, l'amministrazione regionale, previo parere del comitato di cui all'art. 17, provvede alla revoca dei benefici.

Art. 16.
Convenzioni

Il presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima, su proposta dell'assessore al ramo, è autorizzato a stipulare con aziende ed istituti di credito ed eventuali società finanziarie che operino sul territorio regionale, apposite convenzioni per coordinare il procedimento di concessione dei contributi regionali con gli adempimenti relativi alla concessione stessa dei mutui.

Art. 17.
Comitato tecnico

La concessione dei benefici previsti nelle parti seconda, terza e quarta della presente legge è subordinata al parere di un comitato tecnico consultivo così composto:

a) dal presidente del comitato tecnico regionale costituito presso l'ufficio regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che assume le funzioni di presidente;

b) da tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, nominati dal consiglio regionale;

c) da due esperti designati dal consiglio regionale in rappresentanza delle due province da nominare su designazione delle due commissioni provinciali dell'artigianato;

d) da un funzionario dell'assessorato competente, che assume le funzioni di segretario del comitato consultivo.

Il comitato tecnico consultivo esprimerà pareri, tenendo conto delle direttive, dei criteri e dei settori fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 18.
Finanziamento

Per gli interventi previsti dalla presente legge è previsto il seguente impegno di spesa:

a) Per i contributi di cui all'art. 1 lire 600 milioni così ripartiti:

200 milioni per l'esercizio 1975;
200 milioni per l'esercizio 1976;
200 milioni per l'esercizio 1977;

b) per i contributi di cui all'art. 7 lire 210 milioni così ripartiti:

70 milioni per l'esercizio 1975;
70 milioni per l'esercizio 1976;
70 milioni per l'esercizio 1977;

c) per i contributi di cui all'art. 9 L. 90 milioni così ripartiti:

30 milioni per l'esercizio 1975;
30 milioni per l'esercizio 1976;
30 milioni per l'esercizio 1977;

d) per il fondo di garanzia previsto dall'art. 12 L. 30 milioni sul bilancio 1975.

Per il 1975 la spesa farà carico nel relativo bilancio al:

Cap. 697 « Incentivazione ed agevolazione finanziaria alle aziende artigiane, cooperative di artigiani e consorzi di artigiani » da articolarsi come segue:

Art. 1 - contributo in conto interessi di cui all'art. 1 della relativa legge regionale L. 200.000.000;

Art. 2 - contributi in conto interessi di cui all'art. 7 della relativa legge regionale L. 70.000.000;

Art. 3 - contributi per l'avviamento di cooperative artigiane e consorzi di artigiani di cui all'art. 9 della relativa legge regionale L 30.000.000;

Art. 4 - oneri eventuali derivanti da costituzione di garanzia fideiussoria di cui all'art. 12 della relativa legge regionale L. 30.000.000.

Per il 1976 ed il 1977 la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

La copertura verrà assicurata con le entrate derivanti alla Regione dal fondo di cui all'art. 8 della legge finanziaria n. 281 del 6 maggio 1970.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° aprile 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1975, n. **28**.
Consulta regionale dell'emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 7 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dagli articoli 5 e 8 del proprio Statuto, con la presente legge promuove ogni forma di solidarietà e di tutela a favore dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della Regione.

Art. 2.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo sono istituiti, presso la giunta, la consulta regionale dell'emigrazione ed il suo comitato.

Art. 3.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è composta da:

a) otto rappresentanti degli enti locali di cui tre della Regione e cinque dei comuni;

b) un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale;

c) dodici rappresentanti delle organizzazioni e associazioni democratiche a carattere nazionale che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati e degli immigrati e loro famiglie, di cui almeno tre che lavorino all'estero da non meno di tre anni;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

e) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie e che operano in campo nazionale;

f) quattro rappresentanti delle associazioni industriali, degli artigiani, commercianti e coltivatori.

Art. 4.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente potrà far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

Art. 5.

La consulta elegge nel suo seno un comitato composto di sei membri.

Il presidente della consulta assume la presidenza del comitato, facendone parte di diritto come membro.

Le funzioni di vicario sono svolte dal membro anziano del comitato.

Art. 6.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

b) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della Regione;

c) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce la adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;

d) segnala l'opportunità di convocare conferenze sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione anche in collegamento con le altre regioni e con il Ministero degli affari esteri;

e) formula proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni, negli enti ed organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione ed immigrazione;

f) segnala iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

g) nomina, con voto limitato a quattro, i membri del comitato.

Art. 7.

Il comitato coordina e promuove i lavori della consulta, assumendo tutte le iniziative atte a rendere operanti le indicazioni della consulta stessa. Mantiene rapporti con la giunta e propone alla stessa provvedimenti a favore degli emigrati.

Art. 8.

La concessione delle provvidenze e l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, sono disposte dal presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta, sentito il comitato.

Art. 9.

I componenti della consulta e del comitato non percepiscono, per le loro prestazioni, alcuna indennità salvo il rimborso delle spese di viaggio e la relativa diaria.

Agli emigranti lavoratori che vengono dall'estero o dal nord Italia verrà corrisposto un indennizzo forfettario a compenso delle giornate lavorative perdute.

Art. 10.

La spesa prevista dall'art. 9, valutata in L. 5.000.000, farà carico al cap. 43 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, ed allo stesso o corrispondente capitolo per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° aprile 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1975, n. **29**.

Assistenza agli emigrati che rientrano dall'estero nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 7 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RIMBORSO SPESE

Art. 1.

Agli emigrati che rientrano definitivamente dall'estero nella Regione per invalidità o per raggiunti limiti di età, 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, o che versino in stato di bisogno, è concesso un contributo, per rimborso delle spese di viaggio, di trasporto delle masserizie e per indennità di prima sistemazione, di lire 200 mila usufruibile non più di una volta.

E' concesso, altresì, a chi di diritto, un sussidio straordinario pari al costo del trasporto delle salme al paese di origine degli emigrati deceduti all'estero, qualora questo non faccia carico a enti o istituzioni pubbliche o private.

Art. 2.

L'erogazione dei contributi previsti dall'articolo precedente è delegata ai comuni dell'ultima residenza.

Spetta a essi di ricevere le domande degli emigrati e di istruire le pratiche corredate dai relativi documenti.

Nella domanda deve essere specificato l'effettivo stato di bisogno e la dimostrazione delle spese sopportate.

Al termine di ogni trimestre i comuni presenteranno, al presidente della Regione, per il rimborso, il rendiconto dei contributi erogati.

Titolo II

CORSI DI ORIENTAMENTO E QUALIFICAZIONE

Art. 3.

La Regione istituisce, nei comuni ad elevato tasso emigratorio, appositi corsi, per l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale degli emigrati rientrati dall'estero nella Regione, che non abbiano superato il 60° anno di età, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20 del 17 luglio 1973. Alla frequenza devono essere ammessi anche emigrati rientrati residenti in comuni limitrofi a quello ove viene istituito il corso.

La giunta regionale determinerà, per i singoli corsi, di intesa con il comitato della consulta regionale per l'emigrazione, il tipo e le materie di insegnamento, la durata e il relativo finanziamento.

Art. 4.

La gestione dei corsi verrà affidata ai centri di istruzione professionale della Regione.

L'importo della spesa, commisurato al numero dei partecipanti ammessi alla frequenza, comprendente una indennità ai singoli allievi, è a carico della Regione.

Titolo III

INIZIATIVE PRODUTTIVE

Art. 5.

La Regione riserva, nei settori di propria competenza, una quota di interventi a favore degli emigrati rientrati dall'estero nella Regione.

Art. 6.

Per la concessione di contributi in conto interessi, è istituito un fondo di rotazione per la erogazione, a favore di emigrati singoli o associati, di mutui da impiegare nelle seguenti iniziative:

a) costruzione, ammodernamento, ampliamento di immobili ad uso di abitazione di tipo economico e popolare;

b) costruzione, ammodernamento, ampliamento, adattamento, arredamento di immobili ad uso ricettivo nel settore turistico;

c) costruzione, ammodernamento, ampliamento, adattamento di immobili rustici che costituiscano pertinenze di fondo agricolo;

d) costruzione, ampliamento, adattamento di immobili destinati all'esercizio di attività artigiane, acquisto delle relative attrezzature;

e) acquisto di fondi rustici per l'esercizio dell'attività agricola.

La Regione stipulerà apposite convenzioni con istituti di credito operanti nella Regione.

Art. 7.

Nelle convenzioni con gli istituti di credito saranno indicati gli importi massimi che potranno essere concessi per i singoli mutui.

Art. 8.

I mutui relativi alla realizzazione o all'acquisto degli immobili avranno una durata non superiore ai venti anni, mentre quelli relativi all'acquisto di attrezzature non dovranno superare la durata di anni dieci.

Il tasso d'interesse a carico dell'emigrante sarà quello stabilito dalle vigenti leggi statali e regionali per i singoli settori d'intervento di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Le domande per la concessione dei mutui, dirette alla giunta regionale, devono essere presentate presso i comuni nella cui giurisdizione si colloca l'iniziativa e vanno corredate dal progetto dell'opera, o dai preventivi di spesa per gli impianti o le attrezzature da acquistare, da una relazione tecnica e da un piano di finanziamento con l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'opera.

Il sindaco trasmette le domande alla Regione, con apposto il parere della giunta comunale, entro trenta giorni dalla presentazione.

Sulla concessione del mutuo delibera la giunta regionale.

Art. 10.

La giunta regionale predispone ogni anno, su proposta dello assessore al lavoro, sentita la consulta regionale per l'emigrazione, il piano finanziario per gli interventi previsti dalla presente legge.

Il piano è approvato dal consiglio regionale.

Art. 11.

Per la prima applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa complessiva di lire 130 milioni da imputare:

1) cap. 153 (di nuova istituzione). — Contributi per rimborso spese, organizzazione di corsi professionali in favore degli emigrati rientrati dall'estero nella Regione: lire 80 milioni;

2) cap. 634 (di nuova istituzione). — Fondo di rotazione per anticipazioni su mutui concessi agli emigrati rientrati dallo estero nella Regione: L. 50 milioni.

La copertura finanziaria sarà assicurata da prelevamenti di L. 80 milioni dal cap. 350. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) e di L. 50 milioni dal cap. 745. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale).

Per gli anni successivi la spesa farà carico agli stessi o corrispondenti capitoli e la relativa copertura verrà assicurata dalle entrate derivanti alla Regione dalla quota ex art. 8 della legge n. 281.

Art. 12.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta, il consiglio regionale provvederà ad approvare un regolamento di attuazione, anche con il necessario coordinamento con altre leggi regionali.

Art. 13.

L'assessore alle finanze, bilancio e patrimonio è autorizzato, dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, ad effettuare nello stato di previsione della spesa, la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 350. — Fondo globale occorrente per far fronte a provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) . . . . L. 80.000.000

Cap. 745. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) . » 50.000.000

In aumento:

Cap. 153 - (di nuova istituzione) - Categoria trasferimenti. — Contributi per rimborso spese organizzazione di corsi professionali in favore degli emigrati rientrati dall'estero nella Regione L. 80.000.000

Cap. 634 - (di nuova istituzione) - Categoria trasferimenti. — Fondo di rotazione per anticipazioni su mutui concessi agli emigrati rientrati dall'estero nella Regione . . » 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° aprile 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1975, n. **30.**

Modifica alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 7 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 11 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Gli interventi di cui alla presente legge sono disposti dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura previa istruttoria degli uffici del dipartimento.

Qualora beneficiari del contributo siano cooperative o società di coltivatori diretti, potrà essere disposta, in caso di comprovata necessità e comunque dopo l'accertamento di inizio dei lavori, la anticipata erogazione di una quota non superiore al 30% dell'ammontare complessivo del contributo concesso.

Tale quota sarà computata in sede di liquidazione finale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° aprile 1975

VERRASTRO

(3442)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1975, n. **26.**

Rifinanziamento della legge regionale 30 marzo 1974, n. 20, concernente disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 28 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 30 marzo 1974, n. 20, è autorizzata per l'esercizio 1974 e successivi una spesa annua di L. 300.000.000.

Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'onere di L. 300.000.000 previsto dal precedente articolo per l'esercizio 1974 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno.

La spesa suddetta graverà sul cap. 2811 del bilancio regionale del 1974, avente la seguente denominazione: « *Interventi per favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio nella Regione* ».

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 febbraio 1975.

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1975, n. **27.**

Interventi per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce alla cooperazione un ruolo fondamentale nella determinazione e nell'attuazione della programmazione economica regionale.

Allo scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione, che opera nelle materie di competenza regionale ai sensi delle norme costituzionali e dello statuto regionale, la Regione interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, per la realizzazione di iniziative volte alla formazione di quadri cooperativi, alla divulgazione e propaganda cooperativa, all'organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonchè per l'assistenza tecnica ed economica alle società cooperative.

La Regione concede, altresì, sovvenzioni alle forme associative per favorirne l'inserimento nei programmi di sviluppo economico-produttivo della Regione e per sollecitarle ad applicare rapporti sociali ispirati ai principi della cooperazione a carattere mutualistico.

Art. 2.

La Regione può concedere contributi alle organizzazioni regionali o a quelle provinciali delle cooperative.

I contributi devono essere destinati dai beneficiari al finanziamento di proprie iniziative volte:

alla promozione cooperativa;

alla qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative e dei revisori;

alla divulgazione e propaganda cooperativa;

alla assistenza tecnica ed amministrativa alle cooperative aderenti;

all'organizzazione di servizi atti ad agevolare la gestione di aziende cooperative;

all'organizzazione di convegni, seminari e viaggi di studio e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dall'amministrazione regionale allo sviluppo della cooperazione.

Nell'attribuzione dei contributi sarà tenuto anche conto del numero delle cooperative aderenti a ciascuna organizzazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione.

Art. 3.

La Regione può concedere, altresì, contributi a società cooperative, a consorzi di cooperative e ad altri organismi associativi, aventi sede nella Regione, per iniziative ritenute utili alla:

valorizzazione della produzione;

presentazione collettiva dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri;

adozione di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione;

organizzazione di manifestazioni idonee all'educazione cooperativa dei soci;

attuazione di ogni altra finalità per il perseguimento degli scopi sociali.

La Regione interviene inoltre a favore delle cooperative mediante la concessione di sovvenzioni straordinarie per sostenere iniziative tendenti a mantenere i livelli produttivi ed occupazionali.

Art. 4.

La Regione, per favorire l'incentivazione e lo sviluppo delle forme cooperative ed associazionistiche può sostenere spese per:

la promozione di studi per ogni forma di associazionismo;

l'assegnazione di premi e borse di studio;

la partecipazione a rassegne ed esposizioni;

l'organizzazione di convegni e seminari;

la promozione e l'attuazione di programmi ed iniziative interessanti la formazione e la specializzazione professionale dei dirigenti tecnici e amministrativi mediante l'organizzazione di corsi di formazione cooperativa;

l'attuazione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea alla promozione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo.

La giunta regionale stabilisce, altresì, le modalità e le condizioni per l'organizzazione e la partecipazione ai corsi, nonchè per l'assegnazione delle borse di studio.

La gestione dei corsi potrà essere affidata, mediante apposita convenzione, ad enti ed organizzazioni idonei a svolgere l'iniziativa.

Le borse di studio saranno fruite dagli interessati presso organismi cooperativi di particolare rilevanza economica con i quali sarà stabilita apposita convenzione.

Art. 5.

Per ottenere i contributi previsti all'art. 2 della presente legge gli enti interessati debbono presentare domanda all'assessore all'industria, commercio ed artigianato.

Unitamente alla domanda, gli enti sono tenuti a presentare il programma ed il preventivo di spesa delle iniziative ammissibili a contributo.

Nel programma dovranno essere indicati i tempi ed i modi di realizzazione delle iniziative stesse.

Gli enti beneficiari dei contributi regionali dovranno presentare, entro tre mesi dalla data di scadenza dell'iniziativa programmata, una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Art. 6.

Per beneficiare dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge, le società cooperative, i consorzi di cooperative e gli altri organismi associativi devono presentare all'assessore all'industria, commercio e artigianato, apposita domanda corredata da un programma delle iniziative da intraprendere e dalla distinta delle spese preventivate per l'attuazione di quelle ammissibili a contributo.

Alla domanda dovrà essere allegata copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le cooperative dovranno, altresì, presentare il certificato della prefettura comprovante l'iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio ed il certificato di iscrizione al Bollettino ufficiale società per azioni.

Art. 7.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974 e successivi una spesa complessiva di lire 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) annui.

Art. 9.

Agli oneri derivanti per l'anno 1974 dall'applicazione della presente legge si provvederà come segue:

1) quanto a L. 250.000.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno, e, per gli esercizi successivi, con i normali mezzi di bilancio;

2) quanto a L. 100.000.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno, e, per gli esercizi successivi, con i normali mezzi di bilancio.

Le spese stesse graveranno sui seguenti capitoli di bilancio regionale relativo all'anno finanziario 1974, di nuova istituzione:

cap. 1834 con la seguente denominazione: « Contributi alle organizzazioni regionali e provinciali delle cooperative » (art. 2 della legge) per L. 60.000.000;

cap. 1835 con la seguente denominazione: « Contributi a società cooperative a consorzi di cooperative e ad altri organismi associativi » (art. 3 della legge) per L. 240.000.000;

cap. 1813 con la seguente denominazione: « Spese per favorire la incentivazione e lo sviluppo delle forme cooperative » (art. 4 della legge) per L. 50.000.000.

Art. 10.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 febbraio 1975.

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1975, n. **28.**
Interventi per la zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, con le disposizioni della presente legge, attua, su tutto il territorio regionale, le indicazioni del programma di interventi per la zootecnia, approvato dal consiglio regionale, allo scopo di favorire il miglioramento, la valorizzazione ed il potenziamento del patrimonio zootecnico e delle relative produzioni, nonchè il consolidamento socio-economico

delle imprese zootecniche associate o singole, in armonia con la normativa della Comunità economica europea e con le leggi dello Stato nonchè con il quadro di riferimento urbanistico, di assetto del territorio e dei programmi di sviluppo socio-economico della Regione.

Art. 2.

Gli obiettivi generali contenuti nell'art 1 della presente legge verranno in particolare conseguiti mediante:

I) Interventi per la fornitura dei servizi quali:

la fecondazione artificiale, prove di progenie;

il miglioramento genetico, controlli funzionali e tenuta dei libri genealogici;

l'assistenza tecnica e formazione professionale;

la sperimentazione, ricerche economiche di mercato, indagini conoscitive;

il risanamento del bestiame.

Verranno altresì attuati interventi per:

la creazione di cooperative di servizio per l'incremento delle disponibilità e miglioramento delle qualità degli alimenti del bestiame;

la creazione di cooperative per la gestione di terreni delle università agrarie, di enti pubblici, del demanio, o comunque abbandonati o incolti.

II) Interventi nella fase della produzione e della realizzazione delle strutture produttive:

A) Realizzazione di organiche strutture produttive nonchè di miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali.

In tale ambito verrà particolarmente curata la diffusione della irrigazione.

B) Valorizzazione degli allevamenti mediante la costituzione ed il potenziamento di allevamenti associati ed in particolare di quelli facenti capo a stalle sociali ed a centri zootecnici interaziendali, mediante l'acquisto di riproduttori, lo sviluppo ed il potenziamento della meccanizzazione connessa al settore zootecnico.

III) Interventi nelle fasi della trasformazione, conservazione e commercializzazione:

A) Interventi a sostegno e per la realizzazione di strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche nonchè di punti di vendita di adeguate dimensioni proposti da cooperative, da altre forme associative di secondo o di terzo grado, nonchè dagli enti di sviluppo agricolo per conto delle cooperative.

B) Promozione e potenziamento di consorzi per i prodotti tipici.

Le attività, relative ai precedenti punti *A*) e *B*), verranno finanziate tenuto conto di specifiche ricerche di mercato che ne giustifichino la validità.

Art. 3.

In attesa della legge di delega alle comunità montane ed agli enti locali, la Regione attua interventi per il conseguimento degli obiettivi specificati nell'art. 2, mediante l'erogazione ai produttori agricoli, singoli o associati, di contributi concorsi nell'ammortamento di mutui e prestiti nella misura e secondo le direttive impartite con la presente legge.

Le iniziative da attuare nell'ambito dell'art. 2, gruppo II), lettere *A*) e *B*) (interventi nella fase della produzione) saranno ammesse a beneficio nel rispetto delle seguenti priorità:

1) interventi di interesse collettivo, la cui richiesta sia presentata da cooperative e loro consorzi, legalmente riconosciute costituite da coltivatori diretti, da affittuari, mezzadri, coloni e braccianti;

2) interventi la cui richiesta sia presentata da cooperative agricole, nelle quali gli interessi rappresentati siano in maggioranza delle categorie di cui al precedente punto 1) nonchè delle università agrarie ed altri enti pubblici che gestiscono in proprio attività zootecniche;

3) interventi svolti da coltivatori diretti singoli, da affittuari, mezzadri e coloni;

4) interventi attuati da altri imprenditori singoli o associati con preferenza per questi ultimi.

Gli interventi suddetti verranno ammessi ai benefici regionali sulla base di piani di sviluppo aziendali o interaziendali in armonia con il programma zootecnico e, ove esistano, con i piani di zona.

Agli interventi di cui ai punti 1), 2), 3) dovrà comunque essere riservato il 70 % degli stanziamenti previsti.

Le iniziative da attuare nell'ambito dell'art. 2, gruppo III), lettere *A*) e *B*) (interventi nella fase di trasformazione, conservazione e commercializzazione) saranno ammesse ai benefici regionali esclusivamente se proposte dalle cooperative indicate nei precedenti punti 1) e 2).

Nel settore specifico dei punti di vendita saranno ammesse ai benefici della presente legge, nell'ambito delle priorità stabilite, anche le iniziative realizzate nell'anno 1974.

Art. 4.

Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2 verrà riservato alle zone montane a norma dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, il 25 % degli stanziamenti complessivi per il conseguimento delle finalità previste nella presente legge.

Nella formazione dei piani stralcio di cui all'art. 19 e dei piani di sviluppo di cui all'art. 5 della legge n. 1102 del 3 dicembre 1971, le comunità montane si atterranno, per lo sviluppo zootecnico del comprensorio di competenza, alle linee di intervento contenute nel programma zootecnico approvato dal consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1974 ed alle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Fecondazione artificiale e prove di progenie

Considerata la fecondazione artificiale come strumento fondamentale per il miglioramento generico ed il risanamento del bestiame, la regione Lazio nell'ambito dei programmi di formazione professionale, tenderà alla formazione di personale specializzato (fecondatori laici), da impiegare per la fecondazione artificiale.

La regione Lazio inoltre concederà contributi per:

la realizzazione, da parte di enti, associazioni e cooperative qualificati, di prove di progenie per l'individuazione di tori miglioratori. I contributi verranno erogati nella misura dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile;

l'impianto di recapiti provinciali di fecondazione artificiale e potenziamento di quelli esistenti presso la sede delle associazioni provinciali degli allevatori, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale pari al 70 % della spesa ritenuta ammissibile;

l'erogazione agli allevatori, tramite i recapiti di fecondazione artificiale provinciali, di contributi fino al 100 % della spesa ammessa per la fecondazione artificiale bovina.

Art. 6.

Miglioramento genetico: selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici

Per l'attuazione dei controlli funzionali e della produttività e tenuta da parte delle associazioni provinciali degli allevatori dei libri genealogici delle diverse specie allevate, la regione Lazio concede contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile sulla base di programmi annui, in prosecuzione dei finanziamenti già erogati con l'applicazione per l'anno 1973 dell'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 25 maggio 1974, n. 26.

Per il miglioramento ed incremento della produzione di cavalli maremmani, avelignesi e mezzo sangue nonchè degli allevamenti bufalini, la Regione eroga ad associazioni di allevatori, ad enti operanti nel settore o a singoli allevatori contributi nella misura massima dell'80 % della spesa relativa alla monta sulla base, per gli equini, di programmi presentati dalle associazioni provinciali allevatori in collaborazione con gli istituti di incremento ippico compententi per territorio.

All'associazione romana allevatori, per l'attuazione in campo regionale di un servizio di carattere generale, concernente la gestione del laboratorio regionale di analisi del latte, e l'attuazione di interventi, a carattere zootecnico, per la lotta contro la mastite bovina, la Regione concede un contributo pari allo 80 % della spesa riconosciuta ammissibile sulla base di programmi annui di attività.

Art. 7.
Sperimentazione e ricerche economiche di mercato e indagini conoscitive

Sono finanziabili studi, attività di sperimentazione e ricerche economiche di mercato, di interesse regionale nel settore zootecnico, ad enti, associazioni ed organismi qualificati, mediante convenzioni proposte dalla giunta e approvate dal consiglio regionale sulla base di programmi concordati con le associazioni degli allevatori ed altre istituzioni operanti nel settore.

La Regione attua, su deliberazione della giunta regionale, una indagine sullo stato di utilizzazione dei terreni del demanio, delle province, dei comuni, di enti pubblici di università agrarie

Attua, altresì, le stesse indagini dovunque ricorrano i presupposti per l'applicazione delle leggi in materia di occupazione di terre incolte.

Art. 8.
Risanamento del bestiame

Sono finanziabili programmi pubblici di risanamento del bestiame, concordati con i competenti organi sanitari regionali.

Art. 9.
Cooperative di servizio

La Regione favorisce, con priorità assoluta, la costituzione di cooperative di servizio o l'assunzione di compiti da parte di cooperative di gestione, per l'approvvigionamento dei mezzi di produzione e, in particolare, per la fornitura di foraggi e mangimi razionalmente formulati.

Art. 10.
Utilizzazione di terre incolte

Al fine di favorire l'utilizzazione dei terreni del demanio, delle università agrarie, degli enti ospedalieri, delle opere pie, di altri enti pubblici o comunque abbandonati o incolti, ai sensi delle leggi statali vigenti, la Regione favorisce, con priorità assoluta, la costituzione di cooperative di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e braccianti che possano acquisire in gestione i terreni stessi.

A tale scopo eroga un contributo, *una tantum*, nella misura massima di L. 2.000.000 all'atto dell'acquisizione dei terreni.

Art. 11.
Assistenza tecnica

La giunta regionale approva il piano di attuazione per la attività di assistenza tecnica a favore delle iniziative previste nella presente legge.

Art. 12.
Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia

Per la realizzazione di organiche strutture produttive zootecniche per allevamenti bovini, bufalini, ovini, suini, equini, e cunicoli nonchè di miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali al servizio della zootecnia, la regione Lazio concede:

a) contributi in conto capitale nella seguente misura:

1) contributo in conto capitale fino al 40 % della spesa ammessa, elevabile al 50 % nei territori classificati montani e e svantaggiati, a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni, o altri singoli imprenditori agricoli;

2) contributo in conto capitale fino al 50 % della spesa ammessa a favore di imprenditori agricoli associati;

3) contributo in conto capitale fino al 60 % della spesa ammessa a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e braccianti associati;

4) contributo in conto capitale, nella misura massima del 30 % della spesa ammessa, per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione per coltivatori diretti e salariati agricoli in aziende zootecniche, collegati ad un piano di sviluppo aziendale; non è prevista in tal caso l'erogazione di mutuo integrativo;

b) mutui decennali a tasso agevolato fino alla concorrenza del 100 % della spesa ammessa non coperta da contributo, ad integrazione dei contributi di cui alla lettera *a*);

c) mutui a tasso agevolato della durata di anni venti, per l'intero ammontare della spesa ammessa, in alternativa ai contributi di cui alla lettera *a*).

Il tasso relativo ai mutui precedentemente citati è quello fissato con le leggi vigenti all'epoca della concessione del beneficio.

I contributi di cui alla lettera *a*) punto 3) ed i mutui di cui alle lettere *b*) e *c*) vengono concessi anche per opere di miglioramento collettive promosse da enti e organismi associativi.

Non saranno finanziati progetti per l'allevamento di bovini da carne destinati alla macellazione precoce (vitelli a carne bianca).

Le norme di cui ai precedenti commi sono estese, previo esame di conformità alle linee del programma zootecnico regionale e alle disposizioni della presente legge e previa approvazione ai sensi del successivo art. 18, anche a copertura dei maggiori oneri rilevati per la realizzazione di progetti già ammessi a beneficio con provvedimenti dello Stato italiano e della C.E.E.

Art. 13.
Acquisto bestiame

Per acquisto di riproduttori maschi, appartenenti alle specie considerate nel precedente art. 12, allo scopo di potenziare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 45 % della spesa ammessa.

Gli allevatori possono avvalersi del credito a tasso agevolato per l'intero ammontare della spesa ammessa (credito di esercizio, art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) per l'acquisto di fattrici appartenenti alle specie considerate nel precedente art. 12.

Art. 14.
Acquisto macchine e attrezzature

Per l'acquisto di macchine indispensabili per la razionale conduzione di aziende zootecniche, comprese le moderne macchine per la foraggicoltura, e di attrezzature zootecniche, la Regione concede credito a tasso agevolato per l'intero ammontare della spesa ammessa (credito di esercizio, art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910).

Art. 15.
Contributi a favore della foraggicoltura

La Regione interviene nel momento della produzione dei foraggi erogando contributi fino ad un massimo del 50 % della spesa ammessa per impianto e miglioramento di prati artificiali e prati pascoli e per la coltura del mais da utilizzare a maturazione cerosa o come pastone.

Art. 16.
Credito di miglioramento, di esercizio e di conduzione

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme statali e regionali vigenti in materia di credito agrario e di miglioramento, di esercizio e di conduzione.

Art. 17.
Strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione

La regione Lazio finanzia le cooperative per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, nonchè per la produzione, conservazione e commercializzazione dei mangimi.

A tale scopo la Regione concede:

a) contributi in conto capitale fino al 60 % della spesa ammessa;

b) mutui integrativi ventennali fino alla concorrenza del 100 % della spesa ammessa non coperta da contributo.

Le strutture di cui ai commi precedenti saranno finanziate dalla giunta sentita la commissione consiliare agricoltura.

Le norme di cui sopra sono estese anche a copertura dei maggiori oneri di progetti in corso già approvati dallo Stato.

Art. 18.

Disposizioni finali

Per l'attuazione di quanto esposto nella presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione agricoltura e le comunità montane, formula programmi di intervento.

La giunta regionale, nel predisporre i programmi di cui al comma precedente ed al fine di realizzare una politica di riequilibrio territoriale degli interventi, terrà conto dei programmi della Cassa del Mezzogiorno e della destinazione categoriale dei medesimi.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla raccolta ed alla istruttoria delle domande per le opere e gli acquisti concernenti gli articoli 5, 10, 12, 13, 14, 15 della presente legge.

La giunta regionale, per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8, 11 su proposta dell'assessorato all'agricoltura, provvede con proprie deliberazioni alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previsti nei citati articoli.

Il consiglio regionale, per la realizzazione degli interventi previsti nell'art. 17 della presente legge, approva, su proposta della giunta regionale, il programma di intervento.

La giunta regionale provvederà alle successive fasi di concessione e di liquidazione.

Art. 19.

Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle norme che saranno emanate dallo Stato e dalla Regione in applicazione delle direttive comunitarie.

Art. 20.

La regione Lazio attua la prima serie di interventi nel triennio 1974 - 1975 - 1976.

A tale scopo vengono stanziati 18.000 milioni di lire:

6.000 milioni di lire nell'esercizio 1974;

6.000 milioni di lire nell'esercizio 1975;

6.000 milioni di lire nell'esercizio 1976.

All'onere previsto per l'anno 1974 in lire 6.000 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 2982 del bilancio di previsione dell'anno medesimo.

Le somme su indicate sono destinate:

Art. 5 (fecondazione artificiale e prove di progenie):

lire 500 milioni nell'esercizio 1975 e lire 400 milioni nell'esercizio 1976;

Art. 6 (miglioramento genetico: selezione, controlli funzionali e tenuta dei libri genealogici):

lire 640 milioni in ciascuno degli esercizi 1974 - 1975 - 1976;

Art. 7 (sperimentazione, ricerche economiche di mercato e indagini conoscitive):

lire 100 milioni nell'esercizio 1975 e lire 80 milioni nell'esercizio 1976;

Art. 8 (risanamento del bestiame):

lire 300 milioni nell'esercizio 1975 e lire 200 milioni nell'esercizio 1976;

Art. 10 (utilizzazione terre incolte):

lire 50 milioni in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976;

Art. 11 (assistenza tecnica):

lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976;

Art. 12, lettera *a*) (strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia):

lire 2.860 milioni nell'esercizio 1974;

lire 1.500 milioni nell'esercizio 1975 e lire 1.000 milioni nell'esercizio 1976;

Art. 13 (acquisto bestiame):

lire 150 milioni nell'esercizio 1975 e lire 50 milioni nell'esercizio 1976;

Art. 14 (acquisto macchine e attrezzature):

credito di esercizio;

Art 15 (contributi a favore della foraggicoltura):

lire 500 milioni nell'esercizio 1974;

lire 480 milioni nell'esercizio 1975 e lire 120 milioni nell'esercizio 1976;

Art. 17, lettera *a*) (strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione):

lire 2.000 milioni nell'esercizio 1974;

lire 1.000 milioni in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976.

Per l'attuazione degli interventi mediante credito agevolato sono stabiliti i seguenti limiti di impegno per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976:

lire 180 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui integrativi decennali previsti nell'art. 12, lettera *b*) (strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia);

lire 1.000 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui ventennali previsti negli articoli 12, lettera *c*) (strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia) e 17, lettera *b*) (strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione).

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa della regione Lazio, in dipendenza dei suddetti limiti di impegno sono:

per i mutui integrativi decennali previsti nell'art. 12, lettera *b*) (strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia):

lire 180 milioni per l'esercizio 1975;

lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1984;

lire 180 milioni per l'esercizio 1985;

per i mutui ventennali previsti negli articoli 12, lettera *c*) (strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia) e 17, lettera *b*) (strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione):

lire 1.000 milioni per l'esercizio 1975;

lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1994;

lire 1.000 milioni per l'esercizio 1995.

Art. 21.

In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente art. 20, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 saranno istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 2771. — Contributi per miglioramento genetico del bestiame; selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici (art. 6)	L. 640.000.000
Cap. 2772. — Contributi per strutture ed opere di miglioramento aziendali e interaziendali, al servizio della zootecnia (art. 12) . .	» 2.860.000.000
Cap. 2773. — Contributi per la foraggicoltura (art. 15)	» 500.000.000
Cap. 2774. — Contributi per strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti zootecnici nonchè per la produzione, la conservazione e la commercializzazione dei mangimi (art. 17)	» 2.000.000.000

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio 1974.

Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti i capitoli di spesa negli stati di previsione dei bilanci 1975 e 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 febbraio 1975.

(3332)

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1975, n. **29.**

Disciplina delle convenzioni di cui all'art. 18 della legge n. 386 del 17 agosto 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le convenzioni previste dall'art. 18 della legge n. 386 del 17 agosto 1974, che saranno stipulate dalla Regione, dovranno essere limitate alle prestazioni ospedaliere propriamente dette, con esclusione di qualsiasi trattamento facoltativo o integrativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 febbraio 1975

SANTINI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 17 *febbraio* 1975.

(3333)

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1975, n. **30.**

Sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Lazio promuove e coordina lo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati, nell'ambito della programmazione regionale e secondo le finalità indicate nell'art. 45 dello statuto, assicurando la partecipazione democratica nella relativa gestione.

La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica.

Art. 2.

Le biblioteche di enti locali sono servizi culturali pubblici che, con criteri di imparzialità e pluralismo nel confronto delle varie opinioni, concorrono all'educazione permanente dei cittadini attraverso:

a) la diffusione dell'informazione con ogni mezzo di comunicazione;

b) il reperimento, l'acquisizione, la tutela e il godimento pubblico delle opere e dei documenti manoscritti, a stampa o audiovisivi;

c) iniziative culturali che contribuiscano all'attuazione del diritto allo studio;

d) il reperimento e la raccolta della documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

Art. 3.

Gli archivi storici affidati a enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento ed alla catalogazione dei documenti posseduti ai fini della loro conservazione e del loro pubblico uso.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

Art. 4.

Gli enti locali, per conseguire gli scopi istituzionali di cui all'art. 2, adottano per le biblioteche propri regolamenti conformi alla presente legge.

Art. 5.

Gli enti locali garantiscono la pubblicità e la gratuità dei servizi culturali delle biblioteche e degli archivi storici ad essi affidati. L'orario di servizio è adeguato alle esigenze della popolazione.

Art. 6.

Per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche gli enti locali possono associarsi secondo le ipotesi di aggregazione programmate dalla Regione d'intesa con gli enti locali e le forze sociali interessate, dando così luogo alla formazione di sistemi bibliotecari, che privilegino il momento del decentramento nei comuni maggiori e quello associativo tra i comuni minori.

Ogni sistema bibliotecario fa capo a una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema; realizza, coordina e cura i servizi richiesti dalle biblioteche collegate.

Art. 7.

Gli indirizzi per la gestione delle biblioteche sono stabiliti da un'apposita commissione nominata dall'assemblea dell'ente locale interessato (comune, provincia, comunità montana e loro consorzi) per la durata di tre anni. La commissione si intende confermata se non è rinnovata entro sei mesi dalla sua scadenza.

La commissione, di cui fa parte il direttore della biblioteca, è composta in modo da garantire la rappresentanza della minoranza assembleare e delle locali organizzazioni culturali e sindacali e delle componenti presenti nei consigli di circolo e di istituto operanti nel rispettivo ambito territoriale.

Ove esistano i sistemi bibliotecari, le attività comuni a più biblioteche sono elaborate collegialmente dai rappresentanti nominati dagli enti locali interessati e dai rappresentanti delle biblioteche presenti nel sistema.

Entro il 30 settembre di ogni anno la commissione presenta all'assemblea dell'ente locale interessato la relazione dell'attività svolta e le proposte per l'anno successivo con i relativi piani finanziari.

Art. 8.

Le biblioteche di enti locali sono tenute al reciproco prestito dei materiali conservati nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.

I comuni depositano nelle proprie biblioteche copie delle pubblicazioni da essi curate. Le province depositano le proprie pubblicazioni almeno nelle biblioteche dei comuni capoluoghi di provincia. La Regione deposita le proprie pubblicazioni in tutte le biblioteche di enti locali.

Titolo III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.

Gli enti locali provvedono all'istituzione e al funzionamento delle biblioteche, anche associandosi tra loro, contribuendo alla realizzazione dei piani di sviluppo per il diritto allo studio a livello locale e comprensoriale.

Art. 10.

Gli enti locali sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche gestite in forma diretta o associata. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'incremento del patrimonio, all'espletamento dei servizi di biblioteca e alla attuazione dei programmi di attività culturale.

Art. 11.

Gli enti locali forniscono le proprie biblioteche del personale necessario al funzionamento dei servizi.

Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di enti locali comprende bibliotecari e assistenti di biblioteca. Ai posti di ruolo di direttore, di bibliotecario e di assistente di biblioteca si accede mediante pubblico concorso. Delle commissioni di concorso fa parte un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia. Tra le prove di esame sono comprese anche prove tecniche di biblioteconomia e bibliografia. Costituiscono titoli preferenziali il servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato in biblioteche pubbliche e la frequenza con esito favorevole di corsi gestiti da enti pubblici o specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale delle biblioteche.

Titolo IV

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 12.

La Regione assume gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni previste nell'art. 1 e opera affinchè il territorio regionale sia servito da un sistema bibliotecario conforme agli standards nazionali e internazionali.

In particolare la Regione cura, promuove e coordina le iniziative sostenendone le spese relative o erogando i contributi necessari, per:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi compresi i centri di servizi culturali, le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di enti locali;

c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale e negli archivi storici affidati a enti locali;

d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche e degli archivi storici ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonchè la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico ed artistico di pregio;

e) la costituzione e la diffusione di cataloghi collettivi regionali generali e speciali ai fini di un servizio bibliografico e di documentazione;

f) le mostre di materiale storico, artistico e folkloristico organizzato a cura e nell'ambito delle biblioteche di enti locali e degli archivi storici a questi affidati;

g) la sperimentazione di nuove tecniche di azione culturale e di documentazione; la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come servizi culturali pubblici polivalenti per l'educazione permanente;

h) il collegamento dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione per garantire il diritto allo studio;

i) le iniziative culturali, scientifiche e formative nell'ambito delle biblioteche, degli archivi storici affidati ad enti locali e degli istituti di ricerca, di studio e di documentazione di interesse locale o regionale;

l) la formazione professionale e l'aggiornamento ricorrente degli addetti alle biblioteche, alle attività culturali e agli archivi storici affidati a enti locali.

Art. 13.

La Regione al fine di assicurare l'istituzione e la ristrutturazione delle biblioteche di enti locali, dei sistemi bibliotecari e degli archivi storici affidati a enti locali, interviene con propri contributi per l'acquisto di beni e attrezzature e per opere edilizie.

Art. 14.

La Regione interviene con propri contributi al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche degli enti locali, dei sistemi bibliotecari e degli archivi storici affidati a enti locali.

Art. 15.

Le domande di contributi, di cui ai precedenti articoli 13 e 14, corredate dalla necessaria documentazione tecnica, devono essere presentate alla Regione da parte degli enti interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 16.

La Regione può concedere contributi a favore di biblioteche di interesse locale, aperte gratuitamente al pubblico e che operino per conseguire le finalità di cui alla presente legge. Condizione necessaria per l'erogazione dei contributi regionali è la partecipazione al catalogo collettivo regionale di cui all'art. 12, secondo comma, punto *e*).

In assenza del catalogo regionale ed in attesa della sua costituzione i contributi verranno concessi sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 17.

La Regione può concedere contributi fino ad un massimo del 10% dei finanziamenti previsti dalla presente legge a favore di enti, associazioni o consorzi istituiti allo scopo di promuovere e coordinare le iniziative di cui al precedente art. 12, secondo comma, lettera *i*).

I contributi sono concessi, nell'ambito dei piani annuali e pluriennali previsti al successivo art. 18, sulla base di programmi proposti dagli enti, associazioni o consorzi di cui al comma precedente.

Art. 18.

La Regione, nel quadro degli obiettivi di riequilibrio territoriale civile, sociale ed economico del Lazio, provvede alla determinazione dei contributi previsti agli articoli 13, 14, 16 e 17 con appositi piani annuali o pluriennali, favorendo, specie per i comuni inferiori ai 10.000 abitanti, l'istituzione e la gestione delle biblioteche in forma associata.

Art. 19.

Il consiglio regionale determina i criteri generali per gli interventi di cui alla presente legge e approva i piani annuali o pluriennali di cui al precedente art. 18.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone lo schema dei piani di cui al comma precedente e ne cura la attuazione. Esercita le funzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione.

Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

L'assessore regionale competente nelle materie di cui al precedente art. 1 è proposto al servizio dell'assessorato, assume ogni iniziativa idonea da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali e, se delegato dal presidente della giunta regionale, firma gli atti della Regione.

Art. 20.

La soprintendenza ai beni librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento degli uffici regionali, contiua ad esercitare le attività sin qui svolte nelle materie di sua competenza.

Il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore può delegare il dirigente del predetto ufficio, con espressa indicazione, alla firma di atti di sua competenza.

Il dirigente e i funzionari della soprintendenza continuano ad esercitare, sino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate nel precedente art. 1.

Titolo V

NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di L. 1.000.000.000, che sarà iscritta nei sottoindicati capitoli, da istituirsi nel relativo stato di previsione:

Cap. 1202. — Spese per la manutenzione, la integrità e la sicurezza delle cose raccolte nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale, e negli archivi storici ad essi affidati, per la costituzione e diffusione di cataloghi regionali; per mostre di materiale storico, artistico e folkloristico; per l'aggiornamento ricorrente degli addetti alle biblioteche, alle attività culturali e agli archivi storici affidati a enti locali . . . L. 100.000.000

Cap. 1218. — Contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di enti locali e degli archivi storici ad essi affidati	L. 170.000.000
Cap. 1219. — Contributi a favore di biblioteche di interesse locale aperte gratuitamente al pubblico	» 15.000.000
Cap. 1220. — Contributi a favore di enti, associazioni o consorzi istituiti allo scopo di promuovere e coordinare le iniziative culturali, scientifiche e formative nell'ambito delle biblioteche di interesse locale o regionale .	» 15.000.000
Cap. 2221. — Contributi per acquisto di beni ed attrezzature e per opere edilizie, necessari alla istituzione o alla ristrutturazione delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari degli enti locali e degli archivi storici ad essi affidati	» 700.000.000

Art. 22.

All'onere derivante dall'art. 21 della presente legge, si farà fronte:

quanto a L. 300.000.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974;

quanto a L. 700.000.000, mediante accensione di un mutuo da estinguersi in venti anni, con una spesa annua complessiva di ammortamento di L. 90.000.000.

Il mutuo suddetto sarà contratto nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con deliberazioni della giunta regionale da sottoporsi all'approvazione del consiglio regionale.

Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.

Alla spesa relativa alla quota annua di ammortamento, di L. 90.000.000, si farà fronte per l'anno 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap. 1963 del bilancio regionale per l'anno medesimo.

Il ricavo delle operazioni di mutuo sarà iscritto nel capitolo 501 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974.

Qualora la somma che affluirà in entrata a norma del comma precedente non corrisponda esattamente al previsto onere di L. 700.000.000 la differenza in più o in meno sarà portata, rispettivamente, in aggiunta o in diminuzione allo stanziamento dell'istituendo cap. 2221, la cui iscrizione in bilancio resta, comunque, subordinata al perfezionamento della connessa operazione di mutuo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 23.

Nella prima attuazione dei ruoli organici delle biblioteche degli enti locali può essere previsto l'inquadramento, a domanda, corredata del parere dell'ente locale, nei ruoli stessi del personale non di ruolo, in servizio presso le biblioteche degli enti locali o di interesse locale e presso gli archivi storici ad essi affidati.

L'inquadramento di cui al precedente comma può essere previsto per il personale non di ruolo comunque assunto già in servizio al momento del trasferimento alla Regione delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, o successivamente ad esso purchè abbia svolto la propria opera per un periodo continuativo non inferiore ai due anni.

Art. 24.

Sono abrogate le norme per l'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative in materia di biblioteche di enti locali, di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 marzo 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 marzo 1975.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1975, n. **31.**

Modifiche alla legge concernente sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati approvata nella seduta del 27 novembre 1974 e riapprovata a maggioranza assoluta nella seduta del 5 febbraio 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 21 della legge concernente: « Sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati » sostituire le parole « anno finanziario 1974 » con « anno finanziario 1975 ».

Al primo comma dell'art. 22 sostituire le parole « quanto a L. 300.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 » con le parole « quanto a L. 300.000.000 con la disponibilità del cap 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, utilizzata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 »

Al quarto comma dell'art. 22 sostituire le parole « anno 1974 » con le parole « anno 1975 ».

Al quinto comma dell'art. 22 sostituire le parole « anno finanziario 1974 » con le parole « anno finanziario 1975 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 marzo 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 marzo 1975.

(3334)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751690)